



# COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)  
RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE  
SERVIZIO PERSONALE

COPIA

Fano 1/06/2012  
p.g.37042

MEF  
DIPARTIMENTO RGS  
Ispettorato Generale Finanza  
Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica  
Settore VA  
via Boncompagni 30  
00187 ROMA  
c.a.  
Dott. Benito DI TROIA  
Dott. Attilio VALLANTE

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI DEFINITIVE ISPEZIONE RGS A SEGUITO DI AUDIZIONE OTTOBRE 2011.

In allegato si trasmette quanto in oggetto completo dei relativi allegati.

Nel ringraziare ancora una volta per la disponibilità dimostrata assecondando le richieste dello scrivente comune anche previo interessamento di S.E. IL Prefetto di Pesaro Urbino circa l'opportunità di una specifica audizione si ritiene di dover manifestare quanto segue.

E' ormai pacificamente acquisito da tutti i qualificati soggetti che a vario titolo sono coinvolti professionalmente nella determinazione dei fondi di produttività dei comparti del pubblico impiego che i margini di incertezza e confusione normativa abbiano ormai raggiunto un livello inaccettabile. E' la stessa Corte dei Conti (cfr. SS.UU. CONTROLLO n.51/2011) a dichiarare la resa dell'ordinamento pubblico contrattualizzato ricordando che *"Invero, tali fondi risultano in concreto alimentati da una molteplicità di fonti, il cui gettito -legato ad una pluralità di norme legislative e contrattuali, spesso neppure esattamente e puntualmente censite- risulta di difficile quantificazione stante la problematica ricostruzione di opportune serie storiche."*

A ciò si aggiungono i labirinti degli stessi CCNL (per cui è stata creata un'apposita agenzia governativa) che invece di portare certezza applicativa declamano il fallimento normativo con disposizioni vacue quanto assurde (si veda l'art.6 del CCNL dirigenti enti locali 14/05/2007).

In tale contesto si manifesta la necessità di considerare la posizione del Comune di Fano avendo anche qualificato riferimento a quanto di seguito indicato:

- l'ente ha sempre rispettato il patto di stabilità interno e non è mai incorso in situazioni di dissesto finanziario o di deficit strutturale (di norma ove è presente un'anomalia delle dinamiche stipendiali e di contrattazione decentrata si riscontra anche una evidente difficoltà di bilancio); ciò considerando che lo storico squilibrio negativo dell'entità dei trasferimenti statali riconosciuti al comune;
- l'ente ha sempre rispettato tutti i limiti imposti dall'ordinamento contabile pubblico in materia di spesa di personale;
- l'ente, ha proceduto, ad invarianza delle funzioni, ad un considerevole diminuzione della dotazione dirigenziale che, a regime dal 1/01/2013, prevede il rispetto del pregevole rapporto medio di 1 dirigente per 50 dipendenti;
- la rideterminazione dei valori del fondo di produttività come rilevata dallo scrivente servizio conduce a risultati che collocano il Comune di Fano su soglie considerevolmente inferiori a quelle mediamente erogate nell'intero comparto comunale nazionale come desumibili dagli stessi dati RGS 2011 riportati dalla pubblicazione 24/10/2011 relativa alle risultanze delle indagini della contrattazione decentrata.

In particolare, in riferimento a tale ultimo aspetto, si evidenziano i dati che seguono:

## COMPARTO DIPENDENTI

IMPORTO MEDIO PRO CAPITE NAZIONALE LORDO	2004 euro 3.377,85 annuo	2009 euro 4.185,81 annuo
IMPORTO MEDIO PRO CAPITE COMUNE DI FANO LORDO DA RIDETERMINAZIONE FONDO	2004 euro 3.146,27 annuo	2009 euro 3.739,59 annuo
IMPORTO MEDIO PRO CAPITE COMUNE DI FANO LORDO SULLA BASE ESITI ISPETTIVI	2004 euro 2.790,44 annuo	2009 euro 3.391,28 annuo

## COMPARTO DIRIGENTI

IMPORTO MEDIO PRO CAPITE NAZIONALE LORDO	2004 euro 33.618,01 annuo	2009 euro 46.137,00 annuo
IMPORTO MEDIO PRO CAPITE COMUNE DI FANO LORDO	2004 euro 27.579,48 annuo	2009 euro 32.552,66 annuo

In relazione al comparto dirigenti si osserva come il valore medio dell'indennità di posizione erogata annualmente dal Comune di Fano sia pari al 31/12/2011 ad euro 24.611,88 (valore minimo CCNL: euro 11.533,17 – valore massimo CCNL: euro 45.102,87) a fronte di una media contrattuale nazionale teorica di euro 28.318,02 e di una media nazionale effettivamente erogata pari ad euro 34.408,31.

Analogamente l'indennità di risultato di norma erogata dall'ente si colloca su valori medi *pro capite* del tutto sottodimensionati pari ad euro 7028,33 a fronte di una media nazionale pari ad euro 10.833,41 (anno 2009 ultima rilevazione).

I dati comunali sopra riportati sono considerati al netto dell'incentivo di progettazione riconosciuto ai dirigenti tecnici (anno 2004: euro 7.512,85 – anno 2009: euro 13.256,53).


Pertanto, ritenendo di poter cogliere lo spirito dell'autorevole missione istituzionale propria di codesto spettabile servizio ispettivo, si auspica un approccio che, consapevole delle lacune e delle contraddizioni normative e delle irrisolte trame interpretative, possa responsabilmente privilegiare la sostanziale soluzione delle questioni affrontate per cui si è comunque operato al fine di fornire una conciliazione formale del dato giuridico.

Occorre infatti avere primario interesse anche per la necessaria governabilità delle risorse umane dell'ente in modo tale che si possano riprendere le normali relazioni sindacali scongiurando il ricorso a tutele giurisdizionali che consoliderebbero un clima di conflittualità esasperata a motivo della percepita mancanza di uniformità dei trattamenti economici su base nazionale e locale invero del tutto manifesta.

Distinti saluti.



Posteitaliane



Aviso di ricevimento  
EP21E0E7269 - Mod.23 (P. - MOD. 0100A - S.I.) Ed. 08/11

CORRUVE DI FANO (PU)  
SETTORE I.<sup>o</sup>  
61032 FANO (PU)


I IIII III III I IIIII II

06-374062

Avviso di ricevimento


Raccomandata  Pacco  
 Assicurata  Euro

Numero 13916033585 4



Data di spedizione 07 GIU. 2012 Dall'ufficio postale di \_\_\_\_\_

Destinatario ME. DR. RGS - SEZIO RAB. GEN. TANCA - SERNIA (SPEGLIO)  
 Via BONCORRAGNI - 030  
 C.A.P. 00187 Località ROMA



Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Consigna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08.  
 Invi multipli a un unico destinatario  
 Sottoscrizione rifiutata

Firma dell'incaricato alla distribuzione \_\_\_\_\_ Bollo dell'ufficio di distribuzione \_\_\_\_\_

VERIFICA ISPETTIVA RGS 2007  
AUDIZIONE RGS OTTOBRE 2011  
RELAZIONE FINALE MAGGIO 2012

IL DIRIGENTE  
Dott. Pietro CELA

ESITI

1	<p>In relazione al rilievo si evidenzia come, anche qualora le osservazioni della RGS fossero fondate, la situazione giuridica si sia definitivamente sanata <i>ex lege</i> avendo riguardo al fatto che già in data <u>1/01/2007</u> l'ente non era più soggetto a particolari disposizioni incidenti sulle capacità assunzionali in termini di vincoli di matrice numerica (adottati secondo la logica del DPCM in termini di posti d'organico); infatti, a far data 1/01/2007, la Legge n.296/2006 con il comma n.557 ha disapplicato le norme che limitavano le assunzioni a tempo indeterminato nonché le norme che imponevano la riduzione della spesa di personale pari all'1% (cfr.commi n.198-206 della Legge n.266/2005). L'ente pertanto rivendica di poter sostenere la regolarità delle relative assunzioni comunque a far data 1/01/2006 ovvero al 1/01/2007 (date in cui avrebbe potuto ristipulare i relativi contratti senza intaccare nella sostanza i saldi del limite di spesa stante l'invarianza del limite 2004 su cui le citate assunzioni gravano solo per la spesa del 31/12). Inoltre il supposto illecito erariale sarebbe in ogni caso già prescritto avendo riguardo al principio che vuole in tal caso decorrere la prescrizione dal pagamento disposto <i>contra legem</i> (SS.RR.Corte Conti n.7/2000 - n.3/2003 - n.51/2007). Tale situazione è evidente e giustificata se si considera che l'ente, pur contabilizzando tali assunzioni ha rispettato, per l'anno 2006, la riduzione complessiva di spesa di personale pari all'1% imposto dalla Legge n.266/2005 sul 2004 (nel 2006 le assunzioni contestate gravano per intero sul bilancio).</p> <p>Si ricorda che la materia delle limitazioni alle spese di personale ancorata all'esclusivo riferimento al contenimento delle dotazioni organiche è stata superata dal legislatore a favore di una visione strutturale di spesa di personale confluita nella successiva normativa più aderente ai principi erariali di contenimento delle spese correnti finalisticamente considerati.</p> <p>Si osserva inoltre che in base al nuovo titolo VA della Costituzione <u>la Regione abbia potestà normativa concorrente in materia di finanza pubblica</u> (intendendo in tal senso anche la normativa relativa alle dotazioni organiche come in un primo tempo disposto anche dal legislatore nazionale) e pertanto quanto disciplinato con DPCM -ancorché in forza di una legge statale ordinaria- non poteva non tener conto di materie specificamente disciplinate in modo concorrente da legge regionale incidenti sulla determinazione di contingenti minimi per lo svolgimento di uno specifico servizio pubblico. Peraltro occorre sottolineare che lo stesso legislatore nazionale è ultimamente più volte intervenuto con particolari disposizioni che hanno riconosciuto la specificità del ruolo della P.M. prevedendo particolari esimenti al rispetto dei limiti generali di spesa del personale.</p> <p>Con la <b>legge finanziaria per il 2007</b> (L. 296/2006), in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole del <b>patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009</b>, si è attuata una <b>revisione</b>, a partire <b>dall'anno 2007</b>, della disciplina relativa agli <b>obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno</b> relativi al contenimento delle spese per il personale, a seguito della quale gli obiettivi di risparmio perseguiti dalla precedente dettagliata quanto parziale ed inadeguata disciplina vincolistica di cui alla L.n.448/2001 - alla L.n.289/2002 e relativo DPCM e dall'articolo 1, comma 98, L. 311/2004 e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della L. 266/2005, sono "confluiti" nelle regole del patto di stabilità interno e nei rispettivi vincoli finanziari.</p>
2	RILIEVO SUPERATO RGS PESARO
3	<p>A) In via preliminare l'ente deve osservare che ha correttamente applicato, sin dal 1996, l'incremento di cui all'art.32, comma n.2, del CCNL 1995 (0,5% monte salari 1993 per euro 58.337,00 annui). Al riguardo si significa che tale incremento risultava possibile poiché sussistevano tutte le condizioni ivi previste (si veda successivo punto n.8). Pertanto in relazione all'art.15, comma n.1, lett.b) del CCNL 1999 tale importo deve essere consolidato nel fondo nel suo valore annuale. Al riguardo si osserva che tale importo, seppur previsto per l'anno 1998, è stato materialmente erogato nell'anno successivo.</p> <p>B) L'ente sottolinea che correttamente inserisce nel fondo ai sensi dell'art.32, comma n.2 del</p>

CCNL 2004 l'importo pari allo 0,50 del MS 2001 in quanto l'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti dell'anno di riferimento è pari al 37%. Tale incremento deve essere calcolato in riferimento ai valori del conto consuntivo 2002 in quanto tale dato di bilancio è il primo parametro utile di riferimento della disposizione che risulta in vigore dal 2003 (analogamente si richiamano le esplicitate disposizioni contrattuali di cui all'art.8, commi 2-9, del CCNL 2008 che confermano il principio secondo cui occorre prendere a riferimento i dati di bilancio dell'anno immediatamente precedente a quello di riferimento per il previsto eventuale incremento). Per lo stesso motivo l'ente può avvalersi del finanziamento vincolato per le alte professionalità di cui all'art.32, comma n.7, del CCNL 2004 (0,20 MS) 2001.

C) L'ente, in aderenza agli esiti dell'audizione, ha congruamente rideterminato in riduzione il fondo il trattamento accessorio del personale ATA originariamente calcolato avendo solo riguardo agli importi riconducibili al LED. L'ulteriore riduzione è stata determinata secondo un rapporto di incidenza ancorato al valore medio del fondo in base all'incidenza storica del salario accessorio. Per lo stesso identico motivo contrattuale sono invece state inserite le somme relative al personale trasferito dalla Regione Marche (Personale SEP – delega funzioni demanio Marittimo).

D) L'ente rileva in modo fortemente critico l'assoluta indisponibilità da parte della RGS a considerare la costituzione del fondo di cui all'art.5 del DPR n.333/1990 secondo la precisa ed inequivoca nozione di "straordinario effettuato" (pagato e recuperato) sottolineando come tale aspetto possa risultare, potenzialmente, di elevata criticità contenziosa cui accede, *extrema ratio*, il definitivo sindacato della magistratura ordinaria sul presupposto che la *quaestio juris di che trattasi afferisca*, ancorchè emergano disposizioni riferibili a DPR di natura pubblicistica in quanto assunte dalle parti firmatarie del CCNL, l'interpretazione di clausole di un CCNL di diritto comune affidate all'immanente funzione nomofilattica della Cassazione ex art.360 c.p.c.

Al riguardo si osserva che quanto evidenziato dalla RGS in sede di audizione non sia giuridicamente condivisibile a motivo del fatto che si confonde, ad avviso di questo Comune di Fano, la disposizione di **utilizzo del fondo** (art.6 DPR 333/1990) con la disposizioni di **costituzione del fondo** (art.5 DPR 333/1990).

Ad onor del vero si ritiene che le opposte interpretazioni sin qui fornite dal Comune di Fano e dalla RGS siano entrambe improprie poiché, ancorché tese in buona fede a privilegiare la ricerca di una base di calcolo e di gestione omogenea, distorcono il dato giuridico sotteso plagiandone il significato; sbaglia il Comune di Fano a considerare nella "spesa sostenuta" i riposi compensativi e sbaglia la RGS ad espungere dal calcolo dello "straordinario effettuato" i medesimi riposi compensativi.

La *vexata questio* risiede nel fatto che, mentre l'art.5 del citato DPR usa l'espressione "**effettuati**" il successivo art.6 usa l'espressione "**spesa sostenuta**".

L'art.14, comma n.1, del CCNL 1999 nella costituzione del fondo dello straordinario dall'anno 1999, adotta invece espressamente il riferimento all'art.6 del DPR 333/1990 usando la locuzione "**risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo..**".

Tutto ciò ha un preciso senso giuridico-contabile non riducibile ad un mero slittamento lessicale.

Per chi scrive è evidente che la differente dizione usata nelle disposizioni di costituzione del fondo ex DPR n.333/1990 rispetto a quelle di spesa radichi una palese differenziazione della *voluntas legis* sottesa secondo un ricercato intento distintivo tra le disposizioni di costituzione e le disposizioni di spesa del fondo poi riassunto, senza modifiche, dalle parti contraenti nel CCNL del 1995.

L'esegesi giuridica è irriducibilmente segnata dalla volontà -del DPR prima e delle parti stipulanti il CCNL poi- di consolidare le risorse storiche potenzialmente disponibili per lo straordinario (che, in quanto effettuato e dunque autorizzato, doveva a monte avere la necessaria copertura finanziaria) a fronte del contenimento del solo dato finanziario erogabile (il solo straordinario pagato).

E' solo dal 1999 che il fondo per il lavoro straordinario è costituito e deve essere gestito nei limiti delle somme a tale titolo pagate nel 1998. E' pertanto solo dal 1999 che il criterio riferibile all'art.6 del DPR 333/1990 -afferente il parametro della spesa sostenuta- diventa il paradigma su cui gestire la contabilità del lavoro straordinario sia per la parte di costituzione sia per la parte di spesa. In tal senso la contabilità del lavoro straordinario assume dal 1999 una peculiare ed in parte autonoma collocazione nell'ambito del salario accessorio dei dipendenti.

Quanto sopra rammentando come la più avveduta giurisprudenza sostenga che nell'interpretazione dei CCNL, il giudice di merito deve arrestarsi al significato letterale delle parole allorché le espressioni utilizzate dalle parti facciano emergere in modo inequivoco la comune intenzione delle medesime, escludendo il ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici, quali quello della interpretazione coerente con la logica complessiva che sottende la disposizione da interpretarsi. (Cassazione Sez.Lavoro n.11359/1993 -n.15814/2003). Tanto basterebbe.

In realtà risulta comunque utile argomentare quanto segue non volendo affatto sottrarsi ad un auspicabile ricerca della logica di sistema sottesa tenuto conto che l'oggetto controverso sono risorse pubbliche.

Anche quest'ufficio, al pari della RGS, ritiene patrimonio ed interesse condiviso di ogni dirigente pubblico la gestione "limpida" delle risorse umane che non può però effettuarsi a discapito del principio di legalità ed equità. L'interesse pubblico è intimamente legato alla verità giuridica del dato contrattuale che, in uno stato di diritto, non può essere distorto per motivi di opportunità finanziaria. Ciò deve animare l'interprete.

Si ritiene che il DPR 333/1990 nonché il successivo impianto del CCNL 1995 abbiano inteso determinare in gran parte il fondo base complessivo avendo riguardo non già alla nozione di "spesa sostenuta" contenuta nell'art.6 del DPR 333/1990 ma, in modo molto più appropriato, all'insieme delle risorse che erano inevitabilmente disponibili nel momento in cui la prestazione straordinaria veniva richiesta in quanto, nell'ordinamento contabile pubblico -come la RGS non potrà certo negare-, quando il dirigente dispone formalmente il ricorso al lavoro straordinario deve avere preliminarmente accertato o comunque disposto la relativa copertura finanziaria in quanto il lavoratore, successivamente, può pretendere unilateralmente il pagamento ovvero l'alternativo riposo compensativo (la modalità di remunerazione è considerata un diritto soggettivo nella consolidata giurisprudenza lavoristica). Tale era la base finanziaria storica su cui si modellava il DPR 333/1990 poi trasfusa nel primo CCNL.

Si deve osservare come la disposizione di cui all'art.6, comma n.2, lett.b) del DPR 333/1990 sia una disposizione che ha inteso programmaticamente spostare somme di denaro riducendo la spesa per il lavoro straordinario a favore degli altri istituti incentivanti; ma tale finalità non poteva andare a discapito ed in riduzione del fondo complessivamente costituito in base all'art.5 dello stesso DPR; tale precisa scelta politico-organizzativa non poteva essere elusa al fine di determinare economie di bilancio riducendo in modo corrispondente all'art.6 i valori di costituzione del fondo di cui all'art.5 del medesimo DPR. Tale era la logica di riferimento che obbligava le p.a. a porre un'argine al ricorso indiscriminato al pagamento degli straordinari quale strumento improprio di integrazione stipendiale indipendentemente da un sistema di valutazione del merito e delle responsabilità.

A maggior chiarimento si argomenta, per assurdo ma in modo alquanto dirimente, che se nell'anno di riferimento per costituzione del fondo ai sensi dell'art.5, comma n.2, lett.a) del DPR n.333 -1993- tutti i dipendenti avessero richiesto il riposo compensativo la relativa storica quantificazione, in base alla lettura RGS -ancorata al solo pagato-, dovrebbe essere pari a "0".

Ma la lettura della RGS si pone in contrasto anche con un criterio di ragionevolezza ed imparzialità nella gestione della cosa pubblica in quanto postula che le risorse da quantificare per l'incentivazione del lavoro pubblico sarebbero state, ipso facto, determinate non tanto dalle esigenze storiche degli enti nel momento in cui hanno ordinato il ricorso al lavoro straordinario dovendo a monte avere la relativa copertura finanziaria (parametro dell'art.5 del DPR 333/1990) quanto dalle modalità (del tutto personali ed intangibili riferibili all'art.6 del DPR n.333/1990) in cui i lavoratori hanno richiesto di essere retribuiti; con ciò si sarebbe rimesso alla volontà personale dei dipendenti la determinazione delle risorse

pubbliche destinate alla produttività.

Tale problematica appare alquanto critica poiché, essendo le partite finanziarie in questione direttamente attinenti a norme inderogabili del CCNL le stesse radicano un diritto di credito in capo ai dipendenti ed invero primariamente anche in capo alla stessa amministrazione cui le medesime somme sono affidate e preordinate per garantire il buon andamento dei servizi nell'ambito delle comuni relazioni sindacali. Tale diritto di credito è temperato dall'assenza di una previsione di integrale utilizzo di dette risorse sino all'anno 1998 compreso (non rinvenibile nel DPR 333/1990 e nemmeno nei CCNL 1995-1996); dal 1999 si richiamano le disposizioni di cui all'art.15, comma n.1, lett.m) -risparmi straordinari- ed art. 17, comma 5 -divieto di economie di bilancio- del CCNL 1/04/1999. A tale riguardo si osserva come nessuna disposizione contrattuale limiti la portata del citato comma n.5 dell'art.17 alla sola parte stabile del fondo (come riscontrabile nelle istruzioni del conto annuale solo a partire dal 2011) fermo restando il rispetto del principio contrattuale secondo cui le economie di parte variabile non possono finanziare le spese stabili che debbono essere in grado di automantenersi nell'evoluzione temporale delle dinamiche di gestione.

Si ritiene inoltre di segnalare che la mancata corretta rappresentazione in bilancio ed anche nei conti annuali di tali inderogabili obbligazioni del CCNL non determina l'indisponibilità dei relativi crediti che sussistono legittimamente avendo riguardo alla fonte di diritto privato da cui promanano le relative obbligazioni senza che siano opponibili eccezioni di contabilità pubblica che, in tal caso, hanno natura meramente rappresentativa e non costitutiva e non sono invocabili per evitare il riconoscimento del diritto di credito; peraltro tali somme, derivando da disposizioni cogenti di CCNL, debbono essere considerate automaticamente impegnate in bilancio giusto il disposto dell'art.183, comma n.1, lett.c) del D.Lgs.n.267/2000 (passività relative ad esercizi pregressi) stante, peraltro, la tassativa elencazione dell'art.193 del D.Lgs.n.267/2000.

Si richiama inoltre quanto significativamente stabilito dal protocollo regionale di indirizzo sul Fondo di Efficienza pubblicato sul BUR Marche n.9/1991 che si allega (si veda art.3, comma n.2, che prescrive che **"l'importo delle 70 ore annue pro-capite di cui all'art.5 DPR 333/90 deve essere stanziato annualmente in bilancio"**).

Pertanto la posizione del Comune di Fano è rispettosa dei vincoli del CCNL.

L'ente ritiene che la rideterminazione del fondo dal 1999, ancorchè attuata per evidenti esigenze di difesa dinanzi alla RGS, produca obbligazioni azionabili avanti la magistratura del lavoro a motivo dell'inderogabilità delle partite finanziarie coinvolte in quanto espressamente rimesse all'esclusiva competenza del CCNL. Lo stesso diritto contenzioso è radicato in capo all'ente per effetto dell'art.40, comma n.3-*quinquies*, del D.Lgs.n.165/2001. Peraltro è la stessa Legge che, con norma imperativa non modificabile pattizamente, afferma la diretta efficacia eterointegrativa delle norme nazionali rispetto alla contrattazione locale che deve essere applicata, per l'insuperabile principio di uguaglianza delle parti contraenti, sia in caso di superamento degli stanziamenti sia in caso di minor allocazione degli stessi.

**"Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile."**

Tale intervento normativo deve considerarsi valido sia nel caso in cui la violazione abbia prodotto ingiustificate erogazioni complessive a favore dei dipendenti sia ove abbia, alternativamente, determinato ingiustificate economie di spesa in potenziale danno dell'interesse pubblico al buon andamento dei servizi della p.a. coinvolta.

Nel merito si osserva come la determinazione del fondo di produttività nelle sue componenti obbligatorie è qualificata dalle norme come atto unilaterale dell'ente prodromico all'apertura della contrattazione integrativa e pertanto è materia sottratta alla disponibilità delle parti -quanto meno per le componenti obbligatorie-. L'esercizio di tale dovere contrattuale è rimesso alla parte pubblica ma non per questo i relativi atti assumono valore pubblicistico in virtù della contrattualizzazione del rapporto di lavoro operata con il



D.L.gs.n.29/1993 (ora D.Lgs.n.165/2001) tenendo anche conto del principio generale desumibile dall'art.1, comma n.1-bis, della L.n.241/1990. La determinazione dei fondi di produttività è pertanto un'atto accertativo unilaterale di diritto privato previsto in capo alla p.a. finalizzato alla contrattazione decentrata nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti; in relazione a ciò sussiste la giurisdizione del giudice del lavoro in difetto di esercizio del potere autoritativo.

In relazione a quanto evidenziato si pone il problema di quale sia, in tale materia, il termine prescrizione.

Lo scrivente ufficio ritiene che, essendo il credito in questione esigibile solo previa determinazione delle risorse da parte della p.a., la prescrizione possa decorrere solo dal momento dell'avveramento del necessario presupposto da individuarsi nella determinazione unilaterale dell'ente con cui si avvera sia l'an che il quantum del credito; "poichè non si può parlare d'inerzia quando il diritto non può essere fatto valere, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato (**actio nondum nata non prescribitur**)" [c.f.r. Torrente - Schlesinger MANUALE DI DIRITTO PRIVATO XVI ed. § 84 GIUFFRÈ EDITORE].

Vero è che le regole per la determinazione del fondo sono esclusivamente previste dal CCNL ma è solo dalla determinazione del fondo a livello di ogni singolo ente che il credito può essere fatto valere diventando liquido ed esigibile ed in quanto tale contrattabile con le OO.SS.

Si è peraltro consapevoli che il nostro ordinamento giuridico ritiene decorrente la prescrizione anche riguardo l'ignoranza incolpevole del titolare del diritto ma tale principio non può essere invocato nel caso presente in quanto è la p.a. che, con il suo operato, costituisce in capo alle OO.SS. l'aspettativa a contrattare l'eventuale credito.

L'attività accertativa compiuta dall'ente, nel rispetto delle regole del CCNL, costituisce pertanto in modo ineffectibile la condizione per poter successivamente contrattare. Tale accertamento è una verifica tecnico-giuridica esperibile solo dalla parte pubblica anche in ragione delle complesse verifiche contabili ed amministrative connesse. Tale accertamento è qualificabile, ad avviso dello scrivente ufficio, quale atto interruttivo della prescrizione secondo il disposto dell'art.2944 c.c.

La negata esimente alla condizione di ignoranza rispetto al decorso della prescrizione è limitata dall'ordinamento all'ambito soggettivo del titolare del diritto e non è opponibile ove occorra riferirsi alla necessaria e qualificata attività del debitore tale da avverare a favore del creditore i relativi diritti patrimoniali (**contra non valentem agere non currit praescriptio - Actio nondum nata toties praescribitur quoties nativitas eius est in potestate actoris**).

[Sul'argomento si veda Corte Costituzionale sent.n.192/2004].

Non a caso il nostro codice civile conosce anche l'ipotesi in cui la sospensione della prescrizione opera tra persone i cui beni sono sottoposti all'amministrazione altrui finché non sia stato reso ed approvato definitivamente il conto da comunicare alla parte che vi ha interesse.

Ciò pur non potendo disconoscere che la questione risulta oltremodo complessa in quanto non sono rinvenibili precedenti giurisprudenziali né autorevoli contributi dottrinali non tanto sul tema della prescrizione quanto sulle dinamiche giuridico-contabili legate alla gestione del fondo di produttività nella sua dimensione di credito di lavoro.

Si ritiene dunque che tali crediti non siano, finché non intervenga la rideterminazione degli stessi, subordinati al decorso della prescrizione in virtù del fatto che la sottoscrizione di contratti decentrati che non tenevano conto degli stessi non risulta al riguardo determinante in relazione al principio della *iusta causa solutionis* in ordine alla soddisfazione del *quantum debeatur* (peraltro, in base alla disposizione di cui art.40, comma n.3-quinquies, del D.Lgs.n.165/2001 le relative clausole sarebbero affette da nullità); infatti il rispetto dei criteri per la determinazione del fondo di produttività nell'ambito della contrattazione decentrata ha natura indisponibile sia per la parte pubblica che per la parte sindacale nonostante i relativi criteri promanino da fonte contrattuale e non legale sia in virtù della natura pubblica

delle somme sia in virtù della loro destinazione pubblica (miglioramento della produttività del lavoro dei dipendenti pubblici).

Contestualmente appare assolutamente non sostenibile l'ipotesi, pervicacemente avanzata dalla parte sindacale orientata a richiedere tutte le effettive differenze dal 1993 sull'indifferenziato presupposto che riterrebbe, in tale materia, inesistente la prescrizione.

Il CCNL, con la disposizioni di cui all'art.15, comma n.1, lett.m) ed art.17, comma n.5, del CCNL 1/04/1999, non ha affatto inteso violare -non avendone peraltro l'autorità- il principio di ordine pubblico relativo alla prescrizione fermo il disposto dell'art.2936 del codice civile purché le relative somme siano correttamente determinate ovvero non sia trascorso un decennio dalla loro regolare quantificazione. La novella contrattuale relativa alla "cumulazione" delle somme non spese relative ai fondi di anni precedenti presuppone, secondo la dovuta ricostruzione di tale istituto compatibilmente con la *ratio legis* della prescrizione, che tali somme arretrate siano qualificabili come credito in quanto debitamente accertate dal creditore ed approvate dal debitore.

Vero è che la rideterminazione complessiva dei fondi è stata operata in via straordinaria per primarie esigenze di difesa dell'ente ma tale attività costituisce inevitabilmente, nel mondo giuridico, una oggettiva ricognizione del debito avente valore confessorio.

Peraltro non può ritenersi congruo, ragionevole ed in ultima analisi imparziale l'atteggiamento ispettivo nel momento in cui pone -giustamente- riferimento alla legittimità o meno degli incrementi facoltativi ampiamente contestati a questo Comune di Fano tralasciando però di esaminare se la costituzione dei fondi storici di base sia stata fatta secondo le regole dovute. L'esame della consistenza media del fondo pro-capite costituisce un elemento fortemente indiziario in tal senso giusto il principio di uniformità di trattamento dei dipendenti pubblici del comparto nell'intero paese.

Pertanto, ove sia accolta la ricostruzione del fondo prefigurata dallo scrivente ufficio, si riferisce quanto segue:

- a) nulla è dovuto sino al 1999 in quanto nessuna disposizione obbligava l'ente a spendere integralmente il fondo di produttività riportando le somme non spese nelle annualità successive; pertanto la condizione fattuale diventa condizione giuridica;
- b) dal 1/01/1999 sussiste il diritto di credito in capo all'ente ed alle organizzazioni sindacali per le somme da imputare obbligatoriamente nel fondo di produttività non spese nell'anno di competenza in quanto la rideterminazione dei fondi assume valore confessorio e radica ex novo la prescrizione per 10 anni essendo i crediti determinati annualmente; sono pertanto nulle le clausole dei CCDI successivi al 1999 con cui la parte sindacale ha accettato di contrattare un importo ampiamente inferiore a quello dovuto
- c) La rideterminazione di quote vincolate di salario accessorio in base ad inderogabili disposizioni di CCNL non soggiace a nessuna regola di prescrizione (che decorre eventualmente dal momento della rideterminazione dei relativi fondi).

Pertanto, a parere del sottoscritto, per il periodo 1999-2011 il credito vantabile dalle OO.SS. afferente l'esatta costituzione del fondo di produttività è pari ad euro 2.861.422,00 oltre oneri ed irap. Mediamente l'importo costituisce una maggiorazione annuale pari ad euro 220.109,38 oltre oneri ed irap.

4	Il fondo ATA si richiamano le spiegazioni fornite al punto n.2 secondo le indicazioni fornite nell'audizione presso RGS Roma.
5	L'indennità in questione è stata qualificata nell'ambito dell'indennità di rischio prevista dal CCNL.
6	Per quanto attiene la materia delle progressioni orizzontali devono essere meglio precisato la determinazione dei relativi contingenti che, in un primo momento, potrebbero indurre ad un travisamento dei fatti. Non corrisponde affatto al vero che il Comune di Fano ha adottato criteri di distribuzione generalizzata di tali avanzamenti di carriera poiché l'analisi di riferimento deve essere condotta avendo riguardo alle relative annualità e non alla stipula dei contratti decentrati che spesso hanno interessato tempi alquanto lunghi stante l'obbligo di contrattazione in precedenza vigente secondo le relative norme.

Si ribadisce che il sistema di valutazione oggetto della verifica ispettiva è improntato a criteri di selettività sia formale che sostanziale ancorché non riferibili a logiche concorsuali non previste dalle norme.

Da un computo analitico risulta che il dato medio annuale 1999-2007 è pari al **34,22%**; si allega tabella. Tale calcolo è necessariamente rapportato all'annualità indipendentemente dalle vicende legate alle relazioni sindacali che hanno determinato criticità nella puntuale stipula annuale dei contratti decentrati. Pertanto, in considerazione del principio che vede ogni valutazione dei dipendenti della p.a. incentrata sul criterio temporale dell'annualità, è a questo che occorre fare riferimento.

Il dato di cui sopra esclude comportamenti del Comune di Fano che, nella sostanza, abbiano eluso il principio selettivo di premialità che, nel tempo, si è attuato secondo un principio di "uno su tre" da ritenersi addirittura conforme ai severi canoni introdotti dal D.Lgs.n.150/2009 (cfr."percentuale limitata di personale").

7 In relazione alla questione del principio di onnicomprensività si rimanda, ancora una volta, al dettato di cui all'art.45 del D.Lgs.n.165/2001 (non assimilabile a quanto previsto dall'art.24 del citato decreto). Pertanto non si può escludere a priori la possibilità di procedere alla liquidazione di compensi aggiuntivi per i dipendenti -al di fuori di quelli spettanti in base alla corretta applicazione del trattamento economico principale ed accessorio- ogni qual volta tale facoltà causa nell'espletamento di attività non ricomprese nel normale ed esigibile perimetro delle mansioni d'ufficio ordinariamente assegnate pur non volendo sottrarsi dal valutare tale evenienza in senso estremamente rigoroso.

Occorre pertanto avere primario riguardo dei doveri propri di ogni posizione di lavoro rammentando che il ricorso al lavoro straordinario non può essere attuato per fronteggiare esigenze stabili d'ufficio (nella ricostruzione di sistema della RGS il ricorso all'uso dello straordinario è un'opzione talmente ripetuta da acquisire rilievo di ordinario fattore di produzione).

Pertanto ove l'ente ricorra in modo sistematico all'uso di lavoro straordinario per sopperire a carenze stabili d'organico sussisterebbe il diritto del lavoratore a rifiutare la prestazione per contrasto con i vincoli derivanti dalla contrattazione collettiva (cfr.AРАН RAL202) e delle OO.SS. ad agire in via contenziosa in quanto si supplisce a spesa di competenza ente con risorse vincolate di produttività.

Si ritiene che l'ente, relativamente al personale dipendente, debba valutare caso per caso senza assumere decisioni generalizzate ed effettuando il dovuto discernimento per esaminare se la prestazione sia effettuata "in forza di un rapporto organico con la p.a. e non *jure proprio*" (CORTE CONTI LOMBARDIA PARERE466/2011). Pertanto si richiede alla RGS di valutare e precisare in modo analitico e motivato la richiesta di recuperi in considerazione di quanto sopra evidenziato ovvero di assentire in punto di diritto la posizione di questo comune demandando le decisioni di merito per gli eventuali recuperi allo scrivente ufficio.

In particolare si richiede di valutare attentamente la paradossale questione dei concorsi pubblici in quanto, pare indubbio che, ove non esista uno stringente nesso funzionale tra i componenti delle commissioni ed il posto messo a concorso, il soggetto individuato, pur appartenente all'organico dell'ente, partecipa "*jure proprio*" e non in forza di un implicito ordine di servizio riconducibile alle obbligazioni lavorative.

Diversamente, ove il membro della commissione sia stato individuato in forza dell'appartenenza ad un ufficio/servizio per cui il concorso è stato bandito (di norma si tratta di concorsi effettuati per "posizione di lavoro" e non per "profilo professionale") si ritiene che tale partecipazione avvenga "*ratione officii*" (emerge in tal caso, in via preminente, la connessione ai compiti istituzionali attribuiti al relativo dipendente a motivo dell'incardinamento nell'amministrazione conferente la funzione).

Non possiamo inoltre esimerci dal constatare come anche le massime organizzazioni statali ammettano, nella prassi corrente corrente, la remunerabilità di tali funzioni in quanto pacificamente non riconducibili al principio di onnicomprensività; a tale riguardo si segnala:

- il sito internet del GOVERNO che espressamente richiama il DPR n.693/1996
- il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri n.103/2011
- il Decreto Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia n.470/2011
- il Decreto Corte dei Conti n.628/2012
- il Decreto MEF n.4145 del 17/06/2011
- il Decreto Ministero Istruzione - Pubblica Amministrazione - MEF 12/03/2012
- il Decreto MEF n.84225/2007
- il Decreto MEF n.0079585/2009

Si osserva inoltre come lo stesso MEF -si veda, ad esempio, il decreto n.22132 del 3/12/2009- provveda in tal senso anche per i propri dirigenti -che hanno un vincolo assoluto di onnicomprensività derivante dall'art.24, comma n.3, del D.Lgs.n.165/2001- pare che versari le spettanze in apposito capitolo "in conto entrata" a valere sul competente capitolo di spesa del medesimo ministero in assenza della prevista terzietà del soggetto che dispone la nomina ed eroga le somme.

8 Rilievo superato in relazione alla costituzione del nucleo di valutazione che consentiva il superamento del periodo transitorio come convenuto presso audizione RGS Roma in relazione alla deliberazione di Giunta n.2348/1996. Si evidenzia inoltre che il Comune di Fano ha inoltre attuato i principi di razionalizzazione di cui al D.Lgs.n.29/1993 ponendo in essere la verifica dei carichi di lavoro (si veda delibera di Giunta n.961/1994) e procedendo alla conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche con particolare riguardo all'ordinamento della dirigenza.

9 L'ente, pur osservando come esistano pronunce giurisprudenziali di segno opposto (cfr.si veda Tribunale di Verona 13/12/2011), ritiene di poter transitoriamente accogliere il criterio invocato dalla RGS relativo alla determinazione del fondo sulla base delle posizioni ricoperte indipendentemente dalla relativa modalità a tempo determinato od indeterminato.

Tale impostazione, favorevole all'esegesi della RGS, appare non affatto scontata stante il tenore letterale delle disposizioni del CCNL e dell'art.110, comma n.3 -ultimo periodo- del D.Lgs.n.267/2000 che limitano l'efficacia delle relative disposizioni al solo personale a tempo indeterminato.

L'atteggiamento interpretativo si discosta da quello letteralmente accolto nel CCNL e dal criterio di ermeneutica giuridica osservato nei confronti del CCNL dei dipendenti in quanto emergono, nella presente ricostruzione, elementi di diritto costituzionale che possono trovare luogo nel paradigma interpretativo delle -invero alquanto confuse- disposizioni.

Lo scrivente ufficio ritiene infatti che l'atteggiamento della RGS non possa essere esclusivamente fondato su di un criterio di interpretazione giuridica riferibile al canone che, nei sistemi di *common law* -cui non apparteniamo- viene identificato con il termine "golden rule" (si veda l'intervento pubblicato sul n.2/2012 della rivista Risorse Umane ed. Maggioli p.g.109-111 il cui cardine argomentativo rimane la *reductio ad absurdum*).

Ciò che ha indotto le parti contraenti e lo stesso legislatore ad escludere l'applicazione del fondo di produttività nei confronti dei dirigenti a tempo determinato è inesposto quanto non preferibile presupposto legittimante basato sulla necessaria limitazione di detto istituto nell'ambito dell'ordinamento degli enti locali. I limiti, costituzionalmente accettabili, del ricorso a tale procedura straordinaria di reclutamento avrebbero dovuto essere fissati negli statuti degli enti locali. In realtà la dirigenza a tempo determinato assunta senza concorso pubblico costituisce il 45% della dirigenza degli enti locali italiani (Corte Conti SS.RR.n.13/2012). Tale stato di fatto, travalicando i limiti costituzionali, non può non avere riflesso anche sulla gestione dei relativi fondi di produttività. Si tralasciano le numerose sentenze della Corte delle Leggi sul punto per convenuta conoscenza.

La questione sarà definitivamente risolta con l'avvento, a regime, delle disposizioni di cui all'art.19, comma n.6-*quater* del D.Lgs.n.165/2001 come introdotte dall'art.4-*ter*, comma n.13, del D.L.n.16/2012 convertito con Legge n.44/2012 (sebbene ricorrendo ad un discutibile -ma almeno chiaro- *drafting* normativo stante l'art.1, comma n.4, del D.Lgs.n.267/2000 che avrebbe dovuto consigliare una più opportuna modifica dell'art.110 del medesimo decreto legislativo).

In buona sostanza: ove gli enti avessero ricondotto l'uso di tale rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato entro limiti costituzionalmente accettabili, le disposizioni del CCNL e di Legge che indiscutibilmente riservano l'applicazione del fondo di produttività ai soli dirigenti a tempo indeterminato, non potrebbero essere disattese. Tali assunzioni, operate senza concorso, sono infatti ricondotte a scelte politiche che non avrebbero dovuto gravare sulle relazioni sindacali. Si osserva inoltre come la vigente normativa con l'art.1, comma n.557-bis della L.n.296/2006 abbia ricondotto espressamente tra le spese di personale anche quelle di cui all'art.110 TUEL mantenendo in vigore l'esclusione relativa all'imputazione al "costo contrattuale" nel rispetto delle previsioni del CCNL di riferimento che non devono essere espunte dall'ordinamento ma ricondotte ad una cornice di legalità costituzionale.

In relazione alle posizioni di nuova istituzione si è fatto riferimento, come consigliato dalla RGS,

al criterio equitativo riferibile al "valore medio" che è stato calcolato nel 70% tra il valore minimo e massimo della posizione definita secondo il CCNL (assorbente anche le necessarie risorse per l'indennità di risultato).

Circa il fondo della dirigenza l'ente ritiene che debba essere osservato come il Comune di Fano, nonostante le medie dimensioni dell'ente (93^ per numero di abitanti), eroghi un valore di posizione di molto inferiore alla media dei valori previsti minimi e massimi previsti dal CCNL (per non confrontare i valori medi effettivamente erogati dagli enti del comparto); tali dati, già esposti nella nota in indirizzo, dimostrano in modo concreto ma dirimente la buona fede nell'applicazione di una normativa su cui pendono ampie riserve di chiarezza e linearità giuridica.

Circa le condizioni per l'incremento del fondo anno 2001 si rimanda a quanto osservato nelle precedenti controdeduzioni osservando ancora una volta come il modello organizzativo dell'ente, desumibile dai regolamenti d'organizzazione succedutesi nel tempo, abbia effettivamente attuato la più ampia responsabilizzazione della dirigenza cui sono state assegnate particolari responsabilità. Tali responsabilità attengono non già a compiti attribuiti *ope legis* poiché rientrano nell'esercizio dell'autonomia ordinamentale degli enti locali (si veda ad esempio la Circolare Ministero Interno n.3 del 17/12/1996) peraltro salvaguardata da speciali disposizioni (Carta Europea Autonomie Locali art.6, comma n.1 - Costituzione art.114, comma n.2, art.117, comma n.6, - TUEL art.89). La dimostrazione più evidente è riscontrabile da un'analisi della stessa organizzazione dirigenziale ministeriale che non affida la responsabilità di "datori di lavoro" o di "tutela dei dati" a tutti i dirigenti in quanto tali (come dovrebbe essere secondo la ricostruzione giuridica della RGS Pesaro). Esiste infatti una sostanziale differenza tra le previsioni di legge che riservano talune funzioni di gestione esclusivamente alla dirigenza ed il modello ordinamentale scelto al riguardo secondo i principi insindacabili della discrezionalità amministrativa nelle scelte di merito.

In realtà, di norma, nell'ordinamento statale tali funzioni sono affidate solo ai dirigenti di prima fascia con funzioni di capi dipartimento o segretariato generale. Si richiama l'assenza nel modello delle autonomie locali della suddivisione tra dirigenti di prima fascia e dirigenti di seconda fascia che può portare all'esercizio di più ampie responsabilità da parte dei dirigenti degli enti locali per quanto temperate dai limiti dimensionali. (si veda, ad esempio, il D.M. Pubblica istruzione n.292/1996 in cui la funzione di datore di lavoro degli uffici centrali è affidata al solo Direttore Generale del personale ovvero il D.M. Tesoro-Bilancio-Programmazione Economica 8/09/1999 che assegnava tale funzione ai Capi dipartimento mentre ora tale funzione è rimessa al solo capo dipartimento dell'amministrazione generale e del personale ai sensi dell'art.16, comma n.1, lett.a) del DPR n.43/2008).

Si evidenzia che l'incremento di cui al CCDI 2004 è stato ricondotto alle sole funzioni afferenti al Comitato di Direzione diminuendo l'importo originario.

Si preme inoltre evidenziare che il saldo ipotetico a favore della dirigenza risulta determinato sulla scorta della revisione dei valori medi in caso di istituzione di nuove posizioni dirigenziali e che in buona parte attiene ad annualità su cui le parti hanno peraltro operato in via transattiva. Pertanto l'ente non considererà tale differenza quale credito di lavoro della dirigenza congelando l'entità delle risorse 2011-2013 al valore 2010 ed operando le relative decurtazioni previste dalla recente normativa (per il 2011 la decurtazione è pari al 3,84% come da relativo conto annuale).

10	Si rimanda alle osservazioni relative a precedente punto n.9
11	Si rimanda alle osservazioni di cui al precedente punto n.9 concordando che il principio di onnicomprensività contrattuale esclude, di norma e salvo diversa espressa deroga, la fonte legale quale origine costitutiva dei trattamenti economici. Al riguardo si osserva che per tale maggiore responsabilità afferente il comitato di direzione l'ente ha previsto in via regolamentare il diverso trattamento che riscontra la fattispecie di cui all'art.26 del CCNL per poi erogare tale compenso solo dopo averlo pattuito nella contrattazione decentrata.
12	L'una tantum in questione è stata erogata non già a titolo di indennità di posizione in violazione del relativo CCDI ma a titolo di indennità di risultato poiché nell'anno 2004 l'ente, in virtù del cambio di amministrazione dovuto alle elezioni amministrative non era in grado di produrre una valutazione pur avendo la dirigenza garantito gli obiettivi che erano stati definiti in sede di PDO e PEG. Tale scelta è stata comunque avallata dal Direttore Generale quale Presidente del Nucleo di valutazione della Dirigenza ai sensi delle disposizioni regolamentari interne.

13	<p>Circa la questione dei diritti di rogito attribuiti al Vice Segretario Generale si deve ancora una volta precisare e meglio osservare che la problematica risulta contrattualmente affrontata da due diverse disposizioni.</p> <p>Mentre per il personale dipendente enti locali la fonte normativa è contenuta nell'art.11 del CCNL 9/05/2006 per il personale dirigente enti locali le relative disposizioni risultano contenute nell'art.25 del CCNL 22/02/2006.</p> <p>Come è evidente le disposizioni di cui all'art.25 non recano i commi n.2-3-4 di cui all'art.11 del CCNL di comparto che sono la fedele trascrizione dell'interpretazione fornita dalla RGS in materia.</p> <p>La diversità della redazione dispositiva afferente i relativi comparti di contrattazione e l'anomala vicinanza temporale di due disposizioni "gemelle" che affrontano in modo così diverso la medesima materia non possono preludere alla relativa uniforme applicazione dovendo l'interprete dare invece rilievo al principio di distinzione dell'esegesi giuridica ossia <b>"deve essere affermata la non estensibilità dell'analogia legis come disciplinata dall'art.1, comma n.2, delle disposizioni preliminari del codice civile ai contratti collettivi di lavoro, poiché non prevista e non applicabile ai criteri di interpretazione dei contratti."</b> (Si richiamano le puntuali ed analitiche argomentazioni di diritto fornite in materia dalla Corte Conti Regione Siciliana sent.n.786/2012).</p> <p>Invero risulta alquanto difficile credere che la mancata introduzione nel corpo dell'art.25 del CCNL dirigenti 2006 dei commi n.2-3-4 dell'art.11 CCNL dipendenti 2006 sia, come informalmente riferito alla RGS dai dirigenti ARAN, una mera "dimenticanza" in ragione del fatto che la problematica affrontata riscontra criticità applicative di portata trentennale che l'agenzia governativa deputata alla contrattazione nazionale non può non conoscere.</p> <p>Pertanto l'interprete deve approcciare la problematica in modo tale che il dato giuridico risulti, in ultima analisi, dirimente rispetto a qualunque -seppur legittima- teoria ove non emergano principi costituzionali da salvaguardare.</p> <p>Ad ingenerare ulteriore confusione nel già fragile quadro giuridico di riferimento ha prontamente provveduto la disposizione contenuta nell'art.20, comma n.2, del CCNL dirigenza 22/02/2010 nella cui elencazione risultano stranamente esclusi i diritti di rogito (altra dimenticanza dell'ARAN?). Si osserva come l'elencazione ivi riportata abbia, a differenza di quella contenuta nell'art.37, comma n.1 lett.e) del CCNL 10/04/1996, indubbia natura tassativa e non esemplificativa (sono contemplati esclusivamente solo l'incentivo LL.PP. ed Urbanistica - i compensi avvocatura - i recuperi ici - l'assistenza contenziosa in commissione tributaria).</p>
14	Si rimanda a quanto in precedenza relazionato sul punto.
15	Si rimanda a quanto in precedenza relazionato sul punto.
16	Rilievo superato RGS Pesaro.
17	<p>Nelle comunicazioni periodiche di ASET spa per gli adempimenti di cui all'art.1, comma n.725 della L.F.2007, relative al trattamento economico non risulta la corresponsione del compenso forfettario abolito dal 1/01/2007. Lo scrivente ufficio si è prontamente attivato in materia nei confronti della società come da nota del 30/03/2007 p.g.21051 (non citata nella relazione ispettiva). In ogni caso, ove occorra conformarsi alla normativa mediante eventuali recuperi, la competenza è del dirigente amministrativo della società in questione cui lo scrivente comune adotterà i relativi atti di vigilanza prescrivendosi l'indebito in senso decennale.</p>
18	Rilievo superato RGS Pesaro.
19	Si rimanda a quanto in precedenza relazionato sul punto fermo restando quanto espresso nel successivo punto n.20.
20	<p>Il rilievo può considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n.238/2009 in applicazione della quale l'ente ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n.39/2011 con cui ha applicato quanto sancito dal Giudice delle leggi rinunciato anche conseguentemente al canone di propria spettanza derivante dalla maggiorazione TIA (per euro 861.000,00 annuali) del proprio territorio (come richiesto dalla RGS anche sul diverso presupposto dell'applicazione tariffaria). La citata sentenza ha precluso a questo Comune di determinare, ancorché indirettamente, un incremento della tassa di riferimento</p>

	(sempre calcolata con il metodo normalizzato di cui al c.d. Decreto Ronchi) stante la tipicità applicativa dell'ordinamento tributario. Quanto sopra pur osservando che formalmente la determinazione delle tariffe della discarica è di competenza di ASET spa ma pur sempre nell'ambito di un rapporto <i>in house</i> con questo Comune di Fano. L'ente ha invece continuato, in coerenza con la legislazione regionale di riferimento, ad esigere dagli altri comuni, sempre per il tramite di ASET spa, la quota di canone per euro 764.000,00 a titolo di "indennizzo ambientale".
21	Si rimanda a quanto in precedenza relazionato sul punto evidenziando la documentazione di cui alla nota p.g.79756 del 25/11/2010 del Dirigente dei Servizi Finanziari di questo Comune.
22	Si rimanda a quanto in precedenza relazionato sul punto evidenziando la documentazione di cui alla nota p.g.79756 del 25/11/2010 del Dirigente dei Servizi Finanziari di questo Comune.
23	Si rimanda a quanto in precedenza relazionato sul punto evidenziando la documentazione di cui alla nota p.g.79756 del 25/11/2010 del Dirigente dei Servizi Finanziari di questo Comune.
24	Si rimanda a quanto in precedenza relazionato sul punto evidenziando la documentazione di cui alla nota p.g.79756 del 25/11/2010 del Dirigente dei Servizi Finanziari di questo Comune.

#### ALLEGATI DI RIFERIMENTO

3	<input type="checkbox"/> TABELLA FONDO DIPENDENTI DAL 1995 <input type="checkbox"/> TABELLA FONDO DIPENDENTI DAL 1999 <input type="checkbox"/> CERTIFICAZIONE SERVIZIO PERSONALE 28/11/1995 p.g.383 <input type="checkbox"/> BUR MARCHE n.32/1991 ACCORDO DECENTRATO REGIONALE <input type="checkbox"/> I QUADERNI DI PAWEB 9/2009 (stralcio)
6	<input type="checkbox"/> TABELLA PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNUALI
8	<input type="checkbox"/> DELIBERA GIUNTA N.2348/1996 <input type="checkbox"/> DELIBERA GIUNTA N.961/1994
9	<input type="checkbox"/> TABELLA FONDO DIRIGENTI CCNL 1996/1997 <input type="checkbox"/> TABELLA FONDO DIRIGENTI DAL 1999
17	<input type="checkbox"/> NOTA DEL 30/03/2007 p.g.21051
20	<input type="checkbox"/> DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.89/2011
21-24	<input type="checkbox"/> NOTA ED ALLEGATI DIRIGENTE SERV.FINANZIARI P.G. N.79756/2010

**MINUTA**

# MUNICIPALITÀ DI FANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

## SERVIZIO PERSONALE

n. 383 P.S.

28 NOV. 1995

Fano, li

- Al Sindaco
- All' Assessore alle Finanze e Personale
- Al Segretario Generale
- Al Ragioniere Capo
- Al C.E.D.
- Alla R.S.U.


E E D E

Oggetto: Bilancio di Previsione 1995.

Di seguito si trasmette l'ammontare del fondo per salario accessorio, ricostituito e rivalutato ai sensi dell'art. 31 del C.C.N.L. 6.7.95, alla base degli accordi contrattuali del 27.5.91 e del 14.11.91 e della conseguente deliberazione della Giunta Comunale n. 3048 del 22.11.91, esecutiva ai sensi di legge, che si allegano:

1 - somma non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali	L.	865.452.260
2 - n. 25 ore di lavoro straordinario per dipendente	L.	309.090.100
3 - 1.45 % su monte salari 1991 di L. 27.763.000,000 compresi oneri	L.	402.563.000
4 - Indennità di turno, reperibilità, rischio, maggiorazione oraria e altre	L.	188.703.000
5 - Rivalutazione 6 % su punto 4)	L.	11.321.000
	L.	1.777.131.380
6 - rivalutazione ( x 1,1416 - cod. ISTAT 1991 )	L.	2.028.773.183
		=====

**U.O. PERSONALE**  
 IL DIRETTORE









# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

Il Bollettino Ufficiale della Regione Marche si pubblica in Ancona e di norma esce due volte la settimana, il lunedì ed il giovedì. Contiene le leggi ed i regolamenti della Regione; i decreti del Presidente della Giunta i provvedimenti del Consiglio e della Giunta, nonché le disposizioni ed i comunicati emanati dai Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale (testo integrato o estratto).

È composto dalle seguenti parti:

Parte I leggi, regolamenti ed altri atti degli organi della Regione. - Parte II decisioni degli organi di controllo. - Parte III inserzioni.

La Direzione e la Redazione sono presso la Regione Marche - Segreteria della Giunta e AA.GG. - Via Gentile da Fabriano - Ancona - Tel. (071) 8061.

Gli annunci da pubblicare devono pervenire con gg. 7 di anticipo e precisamente: il lunedì per il lunedì successivo ed il giovedì per il giovedì successivo. Dovranno essere inviati: Direzione del Bollettino - Regione Marche - Giunta Regionale - Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona.

Il testo originale su carta da bollo L. 5.000 o come prescritto dalle nuove leggi deve essere inviato corredato da una copia redatta in Carta uso bollo unitamente all'attestazione del versamento sul C.C.P. 11904604 intestato alla SAGRAF srl - 60020 Castelferretti (AN) - (Bollettino Ufficiale della Regione Marche) dell'importo dell'inserzione secondo la seguente tariffa:

Titolo in grassetto L. 2.750 per riga; testo L. 1.400 per riga o spazio di riga dattiloscritto su carta uso bollo, aumentato del 19% I.V.A.

Non si dà corso alle inserzioni prive dell'attestazione del versamento.

# Bollettino è in vendita presso: SAGRAF srl - Via dell'Industria, 3 - 60020 Castelferretti (AN) - Tel. (071) 918467 - FAX 918466 - TELEX: 561504 SAGRAF I.

Abbonamento annuo L. 30.400 - Copia L. 950 - Arretrato il doppio.

I supplementi sono considerati a parte e dovranno essere richiesti presso la SAGRAF srl - Via dell'Industria, 3 - 60020 Castelferretti (AN).

SUPPLEMENTO N. 8 DEL 28 MARZO 1991

PARTE PRIMA

**ACCORDO DECENTRATO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 3 AGOSTO 1990, N. 333 E DELLA L.R. 26 APRILE 1990, N. 29 RELATIVO A:**

**" REGOLAMENTO PER IL RECEPIMENTO DELLE NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 23 DICEMBRE 1989 CONCERNENTE IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITÀ MONTANE, LORO CONSORZI O ASSOCIAZIONI, DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68. "**

## CAPITOLO III

**PROTOCOLLO REGIONALE DI INDIRIZZO SUL FONDO DI EFFICIENZA - artt. 5 e 6 D.P.R. n. 333 del 03.08.1990 ed artt.5 e 6 L.R. n.29 del 26.04.1990 -**

### ART. 1

#### TEMPI E DECORRENZE

1. In considerazione dei tempi di emanazione del D.P.R. ricettivo dell'accordo nazionale 1988/1990 e di quelli relativi alla sottoscrizione e pubblicazione del presente protocollo regionale, la data di decorrenza per la gestione ed utilizzo del fondo è fissata al 1 gennaio 1991.

2. Fino a quella data continua ad applicarsi la normativa preesistente per tutti gli Istituti contemplati nel nuovo fondo. Entro un mese dall'entrata in vigore del D.P.R. ricettivo dell'accordo nazionale 1988/1990, gli Enti, che non lo abbiano fatto entro il 30.06.1990 provvedono ad incrementare la quota dello 0,80% del monte salari di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 268/1987, di una ulteriore quota pari al 0,65% dello stesso monte salari. Detta quota, qualora non prevista nei bilanci 1990, va inserita in termini aggiuntivi alle quote da prevedere allo stesso titolo nei bilanci dell'anno successivo.

### ART. 2

#### QUOTE AGGIUNTIVE DI ALIMENTAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dagli enti, è incrementato, a norma dell'art. 5, comma 3 del D.P.R. 333/90 e dell'art. 5 della L.R. n. 29/90, da economie di bilancio realizzate anche attraverso l'assunzione diretta di servizi normalmente affidati all'appalto soprattutto 'area tecnica - progettazioni, lavori pubblici, urbanistica, edilizia pubblica e privata, inquinamento idrico, atmosferico ed ambientale, ecc.-; 'area amministrativa - consulenze, attività tributaria, ecc. -; area informatica, ecc.. I risultati di gestione sono desunti in base a quanto disposto dall'art. 55 della Legge n. 142/1990. La relazione sui risultati di gestione va prevista anche a consuntivo del bilancio regionale e degli enti dipendenti, nonché degli altri enti del comparto non interessati dalla Legge 142/90.

2. Il fondo è inoltre incrementato da una quota pari al 50% degli oneri e spese generali relativi all'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, per la realizzazione di progetti affidati agli enti stessi.

3. La Regione si impegna, entro il 1° semestre 1991, sulla base delle indicazioni elaborate dal nucleo di valutazione di cui all'art. 28 della L.R. n. 30/1990, a definire criteri per la quantificazione delle quote parte di cui al comma precedente.

### ART. 3

#### VINCOLO DI DESTINAZIONE

1. Tutte le somme relative alle finalità dell'art. 6 del D.P.R. n. 333/1990 e della L.R. n. 29/1990, confluiscono in un capitolo denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", che fermo restando il vincolo di destinazione dell'intero fondo può essere risuddiviso in diverse voci di spesa.

2. La quota complessiva del fondo in nessun caso potrà essere utilizzata per incrementare la spesa relativa allo straordinario, per il quale va stanziata annualmente in bilancio una quota corrispondente a 70 ore annue per dipendente.

3. Le somme eventualmente non utilizzate anno di competenza vengono riportate a residuo in analogo capitolo di spesa del bilancio degli anni successivi.

### ART. 4

#### UTILIZZO DEL FONDO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 333/1990 e della L.R. 29/1990, si confermano, a decorrere dal 1991 e per quanto non modificato, le modalità e criteri previsti dalla preesistente normativa, in ordine a:

- a) Compensi per prestazione di lavoro straordinario - art. 16 D.P.R. 268/87 e L.R. n. 42/88
- b) Indennità di turno - art. 13 D.P.R. n. 268/1987 e L.R. n. 42/88
- c) Maggiorazioni per articolazioni di orario notturno, festivo e festivo notturno - art. 11, comma 12 D.P.R. n. 268/1987 e L.R. n. 42/88

www.  
**paweb.it**

9

Supplemento del periodico telematico [www.paweb.it](http://www.paweb.it)

Quaderni

# I QUADERNI DI PAWEB

Approfondimenti di contabilità e gestione degli enti locali

Direzione scientifica di E. D'Aristotle

2009

## Fondo del salario accessorio per il personale del Comparto Regioni - Enti Locali

Roberta Guastaveglia  
Michela Niccacci

Quaderni



CEL  
EDITRICE  
GRUPPO  
EDITORIALE

## 1. La determinazione del monte salari

Il monte salari è riferito al complesso dei compensi (fissi ed accessori) erogati al personale in servizio nell'anno di riferimento.

Per la determinazione del monte salari, base di calcolo degli incrementi del Fondo delle risorse decentrate previsti dai vari CCNL, occorre fare riferimento ai dati del Conto Annuale (cfr. *parere Aran in appendice*) trasmesso annualmente da ciascun ente ai sensi dell'art. 60 del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare i dati dovranno essere rilevati dalle seguenti tabelle:

**Tabella 12 (8A per gli anni 1997 - 1999)**, relativamente al trattamento economico fisso con esclusione dei righi relativi ai profili di segretario generale, direttore, dirigenti e personale contrattista.

**Tabella 13 (8C per gli anni 1997 - 1999)** relativamente alle indennità ed ai compensi accessori con esclusione dei righi relativi ai profili di segretario generale, direttore, dirigenti e personale contrattista.

**Tabella 14** relativamente alle competenze riferite al personale a tempo determinato e alla voce "altre spese" limitatamente alle componenti del monte salari imputabili al personale dipendente con esclusione della dirigenza.

Tutte le somme vanno considerate al netto degli oneri riflessi; questa precisazione è contenuta nella dichiarazione a verbale n. 14 allegata al CCNL del 14/09/2000.

Sono in ogni caso esclusi dalla nozione di monte salari gli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative come ad esempio l'assegno per il nucleo familiare, i rimborsi spese, le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria.

Il riferimento al Conto Annuale per la determinazione del monte salari, è stato confermato nella dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 11/04/2008 nella quale viene altresì precisato che non fanno parte dello stesso gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.

## 2 Art. 5 D.P.R. 333/90: analisi delle voci di alimentazione del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

Per la determinazione dei fondi relativi agli anni 1993 e 1994 occorre far riferimento alle norme contenute nel D.P.R. n. 333/1990 in particolare a quanto disposto dall'art. 5 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi". Il comma 2 del suddetto articolo prevede le diverse fonti di alimentazione del Fondo che di seguito verranno esaminate:

**lett. a) - STRAORDINARIO:** la norma prescrive di calcolare una somma non superiore al corrispettivo delle ore di straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di 70 ore annue per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi i dipendenti con qualifica dirigenziale. Occorre pertanto procedere alla verifica delle ore di straordinario effettuate nell'anno 1992. Il termine "effettuate" indica che occorre considerare il totale delle ore lavorate, anche se non retribuite in denaro e compensate mediante riposo.

Nel caso in cui dalla verifica risultasse un numero di ore effettuate inferiore alle 70 richieste dalla norma contrattuale, l'importo dovrà essere necessariamente pari al corrispettivo delle ore effettivamente lavorate. Nel caso in cui le ore effettuate risultassero invece superiori alle 70 richieste occorrerà procedere a determinare i seguenti ulteriori elementi:

- **TARIFFE STRAORDINARIO:** occorre calcolare, per ogni qualifica funzionale, l'aliquota dello straordinario feriale, festivo o notturno, festivo e notturno relativa all'anno 1993 prendendo come base di calcolo gli importi dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità riferiti al periodo (*vedi tabella 1*);

- **DIPENDENTI:** è necessario determinare il numero dei dipendenti in ruolo nell'anno 1992, suddivisi per qualifica funzionale, con esclusione del personale dirigente. A tal fine si potrebbe determinare il numero dei dipendenti al 01/01/1992 e al 31/12/1992 e farne la media (*vedi tabella 2*);

Foglio1

# COMUNE DI FANO


SETTORE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

## PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA

ANNO DI RIFERIMENTO	PERCENTUALE PERSONALE	CATEGORIE INTERESSATE
Anno-1999	20%	A-B-C-D
Anno-2000	50%	A-B-C-D
Anno-2001	40%	A-B-C-D
Anno-2002	33%	A-B-C-D
Anno-2003	33%	A-B-C-D
Anno-2004	33%	A-B-C-D
Anno-2005	33%	A-B-C-D
Anno-2006	33%	A-B-C-D
Anno-2007	33%	A-B-C-D

media annuale	34,22%
---------------	--------

IL DIRIGENTE  
Dott. Pietro GELANI



N. 961 del 6.5.1994

Aurbino

P.G. N. ....



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE METODOLOGIA PER LA VERIFICA DEI CARICHI DI LAVORO E INVIO AL DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA.

L'anno millenovecentonovanta QUATTRO il giorno SEI del mese di MAGGIO  
alle ore 12.50 nella Residenza Municipale della Città di Fano, convocata su invito del Sindaco,  
si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

GIULIANI GIULIANO	—	Sindaco	SI
CARNAROLI CESARE	—	Assessore	SI
RENZONI ANGELO	—	Assessore	SI
SANTINELLI GIANCARLO	—	Assessore	SI
TECCHI CORRADO	—	Assessore	NO
MAGGIOLI MARCO	—	Assessore	NO
ISOTTI MANUELA	—	Assessore	NO
MINARDI RENATO	—	Assessore	SI
AGUZZI STEFANO	—	Assessore	NO

PRESENTI N. 5

Assume la presidenza il Sig. GIULIANI GIULIANO

Assiste il Segretario Generale Dr. CINGOLANI ALBERTO

*Fascicolo di personale*



OGGETTO: APPROVAZIONE METODOLOGIA PER LA VERIFICA DEI  
CARICHI DI LAVORO E INVIO AL DIPARTIMENTO PER LA  
FUNZIONE PUBBLICA.

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537 "Interventi correttivi di  
finanza pubblica", l'art. 3 (Pubblico Impiego) in particolare  
il comma 5°, che integralmente si riporta:

" 5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  
provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con  
cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve  
essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale  
di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre  
anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove  
rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla  
domanda espressa o potenziale.

Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni  
dall'invio della documentazione richiesta, verifica la cingrità  
delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di  
lavoro".

ACCERTATO che questa Amministrazione, con deliberazione della  
Giunta Comunale n. 577 del 18.3.1994, esecutiva ai sensi di  
legge, ha affidato l'incarico al dott. Paolo Rossi di Ancona  
per un intervento formativo per la revisione dell'organizzazione  
e della rilevazione dei carichi di lavoro per poter poi  
procedere alla rideterminazione della Pianta Organica;

RITENUTO dover approvare, con il presente provvedimento, la  
metodologia per la verifica dei carichi di lavoro, corredata  
dello schema di alcune schede esemplificative di rilevazione  
dei dati, così come forniti dal suddetto professionista e  
adeguate alla realtà locale;

RITENUTO, altresì, inviare con sollecitudine la relativa  
documentazione al Dipartimento della Funzione Pubblica al fine  
della verifica della congruità delle metodologie utilizzate per  
determinare i carichi di lavoro;

VISTA la proposta inviata dall'Assessore al Personale, dott.  
Angelo Renzoni, in data 5.5.1994;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 11°, della Legge 8.6.1990, n. 142:

- Responsabile del servizio interessato, in data 5.5.1994 favorevole;
- Responsabile di ragioneria, in data 5.5.1994 non dovuto;
- Segretario Generale, in data 6.5.1994 favorevole

Ad unanimità di voti, espressi palesemente;

#### DELIBERA

1° - di APPROVARE, per i motivi in premessa citati, l'allegata metodologia per la verifica dei carichi di lavoro corredata dello schema di alcune schede esemplificative di rilevazione dei dati, facendo parte integrante o sostanziale del presenteprovvedimento;

2° - di INVIARE la documentazione di cui al precedente punto 1°) al Dipartimento della Funzione Pubblica al fine della verifica della congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro;

3° - di DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della Legge 8.6.1990, n. 142.

ls.

(MOD.C)

DEL CHE SI E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COSI' SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE S.

F.TO AVV. GIULIANI GIULIANO

F.TO Dr.CINGOLANI ALBERTO

Si attesta che la presente deliberazione di Giunta N. 961 del 6.5.1994 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza odierna.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.


FANO, li 10 maggio 1994

F.TO DOTT.CINGOLANI ABERTO

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

FANO, li 10 maggio 1994

IL FUNZIONARIO INC.



La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 47, comma 2° della legge 8.6.1990, n. 142, non essendo pervenute richieste di invio al controllo, nei termini di cui all'art. 45, comma 4, della medesima legge, e viene trasmessa in data odierna, per le procedure attuative, ai seguenti uffici: Ragioneria- Personale

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE

FANO, li 10 MAG. 1994

F.TO

..... (Gentili Dott. Mariol) .....

La presente deliberazione viene inviata al CO.RE.CO. di Pesaro essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art. 45, della legge 8.6.1990, n. 142.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fano, li.....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in seguito all'esame senza rilievi del Comitato Regionale di Controllo - di Pesaro, ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990, n. 142, nella seduta del ..... con N° ..... Prot., e viene trasmessa in data odierna, per le procedure attuative, ai seguenti uffici: .....


IL SEGRETARIO GENERALE

FANO, li .....

E' copia conforme all'originale, divenuta esecutiva.

FANO, li 10 MAG. 1994 .....

IL FUNZIONARIO INC.



Arziniò

N 2348 del 15.11.1996

P. G. N.



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ISTITUZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO.**

L'anno millenovecentonovanta SEI il giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE  
alle ore 12.20 nella Residenza Municipale della Città di Fano, convocata su invito del Sindaco,  
si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori:

CARNAROLI CESARE	Sindaco	<u>NO</u>
ZACCHILLI ODINO	Vice Sindaco	<u>SI</u>
AUSPICI GIAN BRUNO	Assessore	<u>NO</u>
BENINI LUCIANO	Assessore	<u>SI</u>
BRANCA MARTINO	Assessore	<u>NO</u>
MOLLAROLI ADRIANA	Assessore	<u>SI</u>
SANTINELLI GIANCARLO	Assessore	<u>SI</u>

PRESENTI N. 4

Assume la presidenza il Sig. ZACCHILLI ODINO

Assiste il Segretario Generale Dr. di PADOVA MATTEO

*Fascicolo n. 10/1996*

OGGETTO: ISTITUZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 3 febbraio 1996, n. 29, all'art. 20 ha stabilito che nelle amministrazioni pubbliche sono istituiti servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

Visto che D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 all'art. 39 ha stabilito che gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 oltre che dallo stesso D.Lgs. n. 77, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità;

Visto, altresì, che al successivo art. 40 lo stesso D.Lgs. n. 77 ha stabilito le modalità del controllo di gestione la cui cadenza periodica viene demandata al regolamento di contabilità;

Dato atto che il Comune di Fano non ha ancora adottato il nuovo Regolamento di Contabilità conformato al D.Lgs. n. 77;

Accertato che il C.C.N.L. del comparto enti locali 1994-1997 all'art. 32 stabilisce che le amministrazioni possono incrementare per il 1996 i fondi relativi al trattamento accessorio nel limite massimo di una somma pari allo 0,5% del monte salari annuo riferito al 1993;

Rilevato che fra le condizioni poste perchè le amministrazioni possano avvalersi delle facoltà sopra descritte vi è, fra l'altro, anche quella relativa alla istituzione dei servizi di controllo interno o di nuclei di valutazione (art. 32, 2° comma, lett. d) ;

Ritenuto opportuno istituire il servizio di controllo interno anche per lo specifico scopo di poter dare attuazione a quanto stabilito dal richiamato art. 32 del C.C.N.L. 94/97, nonchè per quanto riguarda la completa applicazione del contratto del personale con qualifica dirigenziale, approvato il 10.4.1996;

Ritenuto, altresì, di riservare in sede di approvazione del Regolamento di Contabilità ogni successiva integrazione,

modifica e specificazione in ordine sia alla composizione sia alla modalità di funzionamento del servizio di controllo sopracitato;

Vista la nota inviata il 31.10.96 dal Dott. Lacetera al Dott. Celani;

Vista la nota del 13.11.96 n. 262 p.s., con la quale il Dirigente del Servizio Personale/Relazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 2.3.1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la R.S.U. dell'avvio delle procedure per l'adozione del presente provvedimento;

Vista la proposta inviata dall'Assessore al Personale, Rag. Santinelli Giancarlo in data 13.11.1996;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa e che pertanto non è dovuta l'attestazione della copertura finanziaria;

Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 11°, della Legge 8.6.1990, n. 142:

- Responsabile del servizio interessato, in data 13.11.96 favorevole;
- Responsabile di ragioneria, in data 15.11.96 non dovuto;
- Segretario Generale, in data 15.11.96 favorevole, in ossequio a quanto disposto dalle Leggi competenti in materia. Per quanto riguarda il personale per il controllo interno il tutto rientra nella discrezionalità dell'Amm.ne;

Ad unanimità di voti, espressi palesemente;

#### DELIBERA

1) di istituire il servizio di controllo interno per tutto quanto esposto in narrativa;

2) di affidare il servizio di controllo interno a:

Dott. Vincenzo Lacetera - Consulente già incaricato

Dott. Matteo Di Padova - Segretario Generale

3) di rinviare la disciplina completa del funzionamento del servizio, oltre che alle norme già richiamate, al Regolamento di Contabilità nonché ad eventuali altri atti si dovessero rendere necessari od opportuni;

4) di rinviare, altresì, all'anno 1997 la definizione dei parametri di riferimento del controllo, tenuto conto comunque di quanto stabilito dai DD. Lgs. n. 29/93 e n. 77/95;

5) di attribuire a tutti i Dirigenti la funzione propositiva in ordine all'individuazione dei parametri di cui al precedente punto 4) ;

6) di stabilire che i Dirigenti saranno chiamati a valutare congiuntamente al servizio di controllo interno i risultati conseguiti dai rispettivi settori di attività e dal personale allo stesso assegnato, anche ai fini dell'attribuzione dei fondi incentivanti la produttività;

7) di stabilire, altresì, che ogni dirigente metterà a disposizione del servizio di controllo interno almeno un dipendente cui sia affidato il compito di rapportarsi con il servizio stesso per ogni possibile occorrenza;

8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

9) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato a tutti i dirigenti e alle R.S.U.;

10) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge 8.6.1990, n. 142.

ls.

(MOD.C)

DEL CHE SI E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COSI' SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DR. ZACCHILLI ODINO

F.TO Dr. di PADOVA MATTEO

-----  
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta N. 2348 del 15.11.1996 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza odierna.

IL V. SEGRETARIO GENERALE


FANO, li 27 NOVEMBRE 1996

F.TO DR. DE LEO GIUSEPPE

-----  
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

FANO, li 27 NOVEMBRE 1996

IL FUNZIONARIO INC.



*[Handwritten signature]*

-----  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 47, comma 2° della legge 8.6.1990, n. 142, non essendo pervenute richieste di invio al controllo, nei termini di cui all'art. 45, comma 4, della medesima legge, e viene trasmessa in data odierna, per le procedure attuative, ai seguenti Uffici: Ragioneria - Personale

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL V. SEGRETARIO GENERALE

FANO, li .....

10 DIC. 1996

F.TO

..... IDott. Giuseppe DE. LEQI

-----  
La presente deliberazione viene inviata al CO.RE.CO. di Ancona essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art. 45, della legge 8.6.1990, n. 142.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fano, li.....

-----  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in seguito all'esame senza rilievi del Comitato Regionale di Controllo - di Ancona, ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990, n. 142, nella seduta del ..... con N° ..... Prot., e viene trasmessa in data odierna, per le procedure attuative, ai seguenti uffici: .....

IL SEGRETARIO GENERALE

FANO, li .....

-----  
E' copia conforme all'originale, divenuta esecutiva.

FANO, li..... 10 DIC. 1996....

IL FUNZIONARIO INC.

*[Handwritten signature]*



CCLL	ARTICOLO COMMA	DESCRIZIONE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2005	2007	2008	2009	2010	2011	
cnl 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. a)	Imposto complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di pensione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1999, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1999 e del CCNL del 27.2.1997 (INQUADRO CCNL) e per l'anno 2000, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1999 e del CCNL del 27.2.1997 (INQUADRO CCNL) e per l'anno 2001, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1999 e del CCNL del 27.2.1997 (INQUADRO CCNL) e per l'anno 2002, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1999 e del CCNL del 27.2.1997 (INQUADRO CCNL) e per l'anno 2003, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1999 e del CCNL del 27.2.1997 (INQUADRO CCNL) e per l'anno 2004, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1999 e del CCNL del 27.2.1997 (INQUADRO CCNL) e per l'anno 2005, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1999 e del CCNL del 27.2.1997 (INQUADRO CCNL) e per l'anno 2007, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1999 e del CCNL del 27.2.1997 (INQUADRO CCNL) e per l'anno 2008, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1999 e del CCNL del 27.2.1997 (INQUADRO CCNL) e per l'anno 2009, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1999 e del CCNL del 27.2.1997 (INQUADRO CCNL) e per l'anno 2010, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1999 e del CCNL del 27.2.1997 (INQUADRO CCNL) e per l'anno 2011, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1999 e del CCNL del 27.2.1997 (INQUADRO CCNL)	154.467,00	154.467,00	154.467,00	154.467,00	154.467,00	154.467,00	154.467,00	154.467,00	154.467,00	154.467,00	154.467,00	154.467,00	154.467,00	154.467,00
cnl 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. b)	Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997														
cnl 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. c)	Preparati derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. N. 29/1993														
cnl 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. d)	Importo pari a 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valore pari l'anno 2000 MS euro 551285		6.891,11	6.891,11	6.891,11	6.891,11	6.891,11	6.891,11	6.891,11	6.891,11	6.891,11	6.891,11	6.891,11	6.891,11	
cnl 23.12.1999	ART. 26 Comma 1	CCDL 2001 con cui vengono licenziati gli ex dipendenti di autonomia e responsabilità alla dirigenza mediante incremento diffuso di paritetici, responsabilità (CANTORI DI LAVORO) e RESPONSABILITÀ TUTELA DATI che non vengono accreditati nella direzione generale come nella prima deliberazione statale		82.634,00	82.634,00	82.634,00	82.634,00	82.634,00	82.634,00	82.634,00	82.634,00	82.634,00	82.634,00	82.634,00	82.634,00	
cnl 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. e)	verificazioni in sede - esecuzioni del kind diminuzione spesa 2010.														
cnl 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. f)	Somme concesse al trattamento infortunato del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione del processo di decentramento e delega di funzioni														
cnl 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. g)	Importo annuo della retribuzione indicante di anzianità nonché quello del risultato economico di cui all'art. 35, paragrafo 1, lett. b) del CCNL 10.4.1999 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1999, tali somme sono destinate alle finalità di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione)														
cnl 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. h)	Finanze derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32														
cnl 23.12.1999	ART. 26 Comma 2	Oni nel bilancio sussidi in minima capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, la spesa economica di cui al comma 1, ma ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta la sanzione di legge (approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente in equilibrio)	6.615,46	6.615,46	6.615,46	6.615,46	6.615,46	6.615,46	6.615,46	6.615,46	6.615,46	6.615,46	6.615,46	6.615,46	6.615,46	
cnl 23.12.1999	ART. 26 Comma 3	ISTITUZIONE NUOVO POSTO - Comandante P.M. - (valore medio 70% valore minimo e massimo della posizione secondo CCNL)				10.687,30	36.518,00	36.518,00	36.518,00	36.518,00	36.518,00	36.518,00	36.518,00	36.518,00	36.518,00	
cnl 23.12.1999	ART. 26 Comma 3	ISTITUZIONE NUOVO POSTO - Risorse umane e tecnologiche - coperto a tempo indeterminato (valore medio 70% valore minimo e massimo della posizione secondo CCNL)					36.518,00	36.518,00	36.518,00	36.518,00	36.518,00	36.518,00	36.518,00	36.518,00	36.518,00	
cnl 23.12.1999	ART. 26 Comma 3	ISTITUZIONE NUOVO POSTO - dirigente SUP - coperto a tempo determinato														
cnl 23.12.1999	ART. 26 Comma 3	ISTITUZIONE NUOVO POSTO - dirigente Tribuni - coperto a tempo determinato														
cnl 23.12.1999	ART. 1 Comma 6	€ 3.356,97 posizioni ante 1.09.2001 successivamente sopresse (farmacisti-dirigenti Mercato libero)					13.176,39	36.518,00	36.518,00	36.518,00	36.518,00	36.518,00	36.518,00	36.518,00	36.518,00	
cnl 23.12.1999	ART. 1 Comma 3	Riduzione valori della retribuzione di posizione		-40.279,00	-40.279,00	-40.279,00	-40.279,00	-40.279,00	-40.279,00	-40.279,00	-40.279,00	-40.279,00	-40.279,00	-40.279,00	-40.279,00	
cnl 23.12.1999	ART. 25 Comma 3	COMPTATO DI DIREZIONE (risorsa con Regolamento d'organizzazione a nome del risultato CCNL)				6327	10.846,00	9.318,00	8.026,00	8.026,00	8.026,00	8.026,00	8.026,00	8.026,00	8.026,00	
cnl 23.12.1999	ART. 23 Comma 1	D.L. 1.1.2003 - Incremento di un importo pari al 1,60% del monte salari 2001				6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	
cnl 23.12.1999	ART. 4 Comma 1 lett. a)	D.L. 1.1.2004 - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 1144					9.037,26	9.037,26	9.037,26	9.037,26	9.037,26	9.037,26	9.037,26	9.037,26	9.037,26	
cnl 23.12.1999	ART. 4 Comma 1 lett. b)	D.L. 1.1.2005 - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 1144														
cnl 23.12.1999	ART. 4 Comma 2	D.L. 31.12.2005 - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di euro 572,00														
cnl 23.12.1999	ART. 4 Comma 4	D.L. 31.12.2005 a valore dal 1.1.2006: Art. 4 comma 4 - Incremento di un importo pari al 0,95% del monte salari 2003														
cnl 23.12.1999	Art. 27 Comma 2	TOTALE FONDO Somme non utilizzate del fondo anno precedente	161.802,46	210.328,57	210.328,57	234.102,87	323.184,22	350.693,63	309.983,83	378.682,32	380.086,32	394.729,32	306.639,32	411.093,40	395.507,60	
cnl 23.12.1999	Art. 26 Comma 1 lett. e)	spese posizione e risultato di tutti i dirigenti (risultato e tempo determinato)	141.919	207.956	225.103	231.206	249.340	291.791	355.815	371.125	378.081	399.934	306.632	397.921	310.211	
cnl 23.12.1999	Art. 26 Comma 1 lett. e)	in L. La spesa 2011 e al netto dell'importo di risultato ancora da erogare sono 76.906,69														
cnl 23.12.1999	Art. 26 Comma 1 lett. e)	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla iniezione della dirigenza, quali quelle di cui all'art. 37 del presente CCNL e all'art. 18 della Legge n. 109/1994 e successive integrazioni e modificazioni e Legge 446/1997 (c.c.)	9.112,76	1.483,99	4.781,01	2.890,64	5.779,44	7.512,96	4.042,77	2.560,43	3.268,61	2.528,22	13.256,53	3.100,49	13635,53	

IL DIRIGENTE  
Dott. Pignatelli ET AL

2010 2011

**COMUNE DI FANO**

RIDETERMINAZIONE FONDO STORICO DIRIGENTI  
 CCNL 1996 SULLA BASE D.G.n.728/11997 -NON IN PERIODO TRANSITORIO-

**ART.37, comma n.1**

a)	232189000
b)	13712580
c)	8295000
d)	0
e)	0
f)	4879400
Tot	259075980

**CCNL 1997**

**ART 3**

1	259075980
2a	27324640
2b	12686440
	299087060 lire

euro	154465
ART. 26 comma n.1, lett.a)	
CCNL 23/12/1999	

IL DIRIGENTE  
 Dott. *[Signature]* CELANI



# COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro Urbino)

SETTORE 1^ RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE  
enti e società partecipate  
Servizi pubblici: GAS - Acqua - Igiene Ambientale - T.P.L.

30/03/2007  
p.g.21051

Al Presidente di ASET SPA

e p.c. Sindaco

Assessore Carloni

Direttore Generale

Segretario Generale

Rag.Capo

Ufficio Legale /Avv.Romoli

e p.c. Pres.comm.controllo  
e garanzia soc. partecipate

Oggetto: Applicazione del principio di omnicomprensività di cui all'art.1, comma 725, della Legge n.296/2006.

Facendo seguito alla precedente nota del 21/01/2007 agli atti di questo ente con p.g. 4610 si trasmette in allegato il parere del Ministero dell'Interno del 21/03/2007 cui si invita a conformarsi salvo futura, diversa ma condivisa lettura della norma di legge in questione.

Distinti saluti.





# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino  
SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 89

Del 30/03/2011

OGGETTO:

PIANO FINANZIARIO TIA 2011 DI CUI ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 371/2010 E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE TENUTO CONTO DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SS.UU. N. 8313/2010 CONFOMATIVA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 238/2009. I.E.

L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di marzo alle ore in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) Aguzzi Stefano	No	17) Mascarin Samuele	Si
2) Aiudi Francesco	No	18) Mattioli Giacomo	Si
3) Antonucci Domenico	Si	19) Minardi Renato Claudio	No
4) Bellucci Floriano	Si	20) Montalbini Andrea	Si
5) Benini Luciano	Si	21) Napolitano Antonio	Si
6) Cavalieri Francesco	Si	22) Nicusanti Mauro	Si
7) Cecchi Pierino	Si	23) Omiccioli Hadar	Si
8) Ciancamerla Oretta	Si	24) Palazzi Marcello	Si
9) Cicerchia Marco	Si	25) Pierelli Massimo	Si
10) Di Sante Enzo	Si	26) Polidoro Dante Domenico	Si
11) Federici Alessandro	Si	27) Sanchioni Daniele	No
12) Ferri Oscar	No	28) Sartini Giuliano	Si
13) Fulvi Rosetta	No	29) Stefanelli Luca	No
14) Gresta Roberto	No	30) Torriani Francesco	Si
15) Ilari Gianluca	No	31) Valentini Federico	No
16) Marinelli Christian	Si	32)	Si

Presenti: 21 Assenti: 10

Hanno giustificato l'assenza i Signori:

La Signora CAVALIERI FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. RENZI ANTONIETTA

Vengono nominati scrutatori i signori: Nicusanti Mauro, Sartini Giuliano, Torriani Francesco.

**PIANO FINANZIARIO TIA 2011 DI CUI ALLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N.371/2010 E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE TENUTO CONTO DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SS.UU. n.8313/2010 CONFORAMTIVA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n.238/2009.**

In precedenza sono entrati i Consiglieri Aguzzi, Valentini, Ferri, Aiudi, MInardi. E' uscito il Consigliere Mattioli.

SONO PRESENTI N. 25 CONSIGLIERI

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamata integralmente la propria precedente deliberazione n.66 del 21/04/2010 le cui decisioni fondamentali in ordine all'incremento della raccolta differenziata sul territorio comunale si confermano con la presente deliberazione; evidenziato, in particolare, che nel dispositivo della citata delibera si prevedeva, tra l'altro, che "la gestione della TIA sarà effettuata nell'ambito della qualificazione giuridica della stessa quale tariffa soggetta ad IVA riservandosi ogni successivo e più idoneo provvedimento in relazione a sopravvenute sentenze della Corte Costituzionale di carattere manipolativo o della Corte di Cassazione Sezioni Unite nonché da dirimenti interventi del legislatore in materia";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.238/2009 come recepita, nel diritto vivente, dalla seguente conformativa sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n.8313/2010;

Richiamata integralmente la propria precedente deliberazione n.371/2010 con particolare riguardo alla materia in oggetto per la quale al punto n.3 della parte dispositiva si è deliberato di "uniformarsi al diritto vivente che qualifica la TIA di cui al D.Lgs.n.22/1997 quale tassa (Corte Costituzionale n.238/2010 - Cassazione Sez.Unite Civili sentenza n.8313/2010 - parere Corte Conti Liguria n.4/2010 - parere Corte Conti Piemonte n.65/2010) demandando ai competenti uffici ogni adempimento, anche di carattere istruttorio, a ciò necessario";

Richiamata integralmente la propria precedente deliberazione n.372/2010 con cui si è approvato il Regolamento per l'istituzione e disciplina della TIA avente connotazione tributaria;

Confermata la necessità di accogliere il mutato quadro giurisprudenziale relativo alla qualificazione giuridica della TIA quale tassa onde scongiurare effetti potenzialmente pregiudizievoli all'ente e ad ASET spa specie per la questione dell'imposizione IVA sulla tariffa-tassa;

Ritenuto di dover mantenere inalterato in capo a questo ente il canone relativo all'igiene ambientale non riferibile alla TIA applicata nel Comune di Fano (prudenzialmente stimabile per il 2011 in euro 764.000,00) attraverso idonea quanto differenziata modulazione delle tariffe di conferimento in discarica; tale decisione è suffragata dalle seguenti considerazioni:

- la gestione della discarica implica la facoltà, da parte di ASET spa, di modulare tariffe di conferimento;
- il quadro normativo ammette l'uniforme modulazione dei costi di conferimento in ragione di una condivisa solidarietà tra gli utenti del servizio;;
- il canone preteso da questo ente deve provenire esclusivamente dagli altri soggetti pubblici e privati che usufruiscono della discarica; è pertanto da considerarsi in relazione alla vigente normativa di riferimento un "INDENNIZZO AMBIENTALE" (art.38 della Legge Regionale n.28/1999 in regime transitorio rispetto alla Legge Regionale n.24/2009 che

qualifica il precedente "INDENNIZZO AMBIENTALE" in "MISURE COMPENSATIVE");

□ il principio legato alla facoltà di differenziare le tariffe di conferimento in relazione al canone preteso da questo ente è già stata approvata dal Consiglio Comunale in occasione della stipula del vigente contratto di servizio quadro con ASET spa (delibera Consiglio Comunale n.328/2008 e relativo contratto di servizio del 17/12/2009 rep.38577);

□ nessun soggetto che usufruisce della discarica ha mai posto in sede contenziosa le tariffe determinate da ASET spa per i conferimenti in ragione del canone preteso da questo ente né la Provincia di Pesaro Urbino -organo di vigilanza- ha mai contestato tale facoltà al Comune indipendentemente dal *nomes juris* sotteso;

RILEVATA la particolarissima questione afferente il servizio di IGIENE AMBIENTALE la cui "tariffa", in virtù del diritto vivente, è attratta nell'ambito del diritto tributario evidenziando come la relativa normativa preveda la copertura integrale dei costi;

RITENUTO che non possa essere eluso il giudicato costituzionale n.238/2010 relativo alla qualificazione della c.d.TIA1 quale Tassa come riaffermato unanimemente dall'ordine giudiziario (Cassazione sez.Unite Civili sentenza n.8313/2010 – parere Corte Conti Liguria n.4/2010 – parere Corte Conti Piemonte n.65/2010 – parere Corte dei Conti Lombardia n.21/2011) nonostante la strenua opposizione dell'amministrazione finanziaria (Circolare n.3/DF prot.23148/2010); quanto sopra nonostante l'assunto legislativo di cui all'art.14, comma n.33, del D.L.n.78/2010 che, in relazione ai principi dell'ordinamento giuridico attinenti la qualificazione normativa delle disposizioni di Legge, si ritiene eventualmente applicabile solo alla c.d. TIA2 prevista dal D.Lgs.n.152/2006 per la quale non è stato ancora approntato il relativo regolamento governativo -pur osservando che l'inquadramento giuridico della TIA2 risulta sostanzialmente assimilabile alla TIA1 secondo gli elementi di diritto adottati dalla Corte Costituzionale per la risoluzione della qualificazione della tariffa in tassa-;

CONSIDERATO che, in relazione all'andamento dei conferimenti in discarica ed alla posizione dei comuni che usufruiscono dello stesso impianto, appare ragionevole mantenere l'attuale assetto finanziario risolvendo la problematica del canone nel senso di eliminare definitivamente dal bilancio comunale la quota in passato applicata presso il Comune di Fano in base ai quantitativi di rifiuti conferiti in discarica; considerato che la somma residuale pretesa da questo ente, a titolo di indennizzo ambientale, appare ragionevole ed in linea con le attuali tariffe di conferimento in discarica praticate da ASET spa;

DATO ATTO che i rapporti con ASET spa, pur nell'ambito di vigenza dell'art.23bis del D.L.n.112/2008, vengono ad assumere duplice natura come di seguito indicato:

□ di appalto (ancorché su tale questione esista una difformità giurisprudenziale e dottrinale) in ordine alla conduzione del servizio di igiene ambientale nell'ambito del territorio comunale; in ragione di ciò il servizio reso andrà retribuito dal Comune di Fano nell'ambito di un'attività con applicazione dell' IVA nell'ambito del complessivo piano finanziario;

□ di concessione in ordine alla gestione della discarica comunale di Monteschiantello; in ragione di ciò l'ente affidante determina l'ammontare di un canone annuo (a titolo di indennizzo ambientale) pari ad euro 764.000,00 che la società riscuoterà e verserà al Comune di Fano mediante idonea e differenziata determinazione delle tariffe di conferimento;

RILEVATO che tale nuovo assetto di gestione amministrativa e finanziaria postula il prudente apprezzamento delle tariffe da applicare ai contribuenti in modo che siano scongiurati squilibri di gestione che dovrebbero poi essere ribaltati sui piani finanziari successivi determinando peraltro, *medio tempore*, possibili difficoltà di bilancio in ordine al mancato pareggio del servizio;

RITENUTO doveroso procedere in modo che le relazioni tra costi e ricavi siano

dinamicamente stabili nella loro evoluzione storica conseguendo gli obiettivi della normativa di settore ed in modo da non arrecare effetti pregiudizievoli -anche solo transitori- al bilancio dell'ente; pertanto la determinazione della tariffa-tassa da parte della Giunta Comunale dovrà tener conto di una quantificazione storica degli insoluti in modo che la tariffa sia il più possibile omogenea al principio di corrispettività che prevede che il costo del servizio sia interamente sostenuto con l'impianto tariffario (nel precedente assetto rilevando l'affidamento in concessione del servizio la società poteva infatti sostenere in proprio la componente di rischio del rapporto operando attraverso il meccanismo denominato "accertato per riscosso" avvalendosi della propria autonomia imprenditoriale); diversamente procedendo, nell'attuale regime di appalto, si imputerebbero alla fiscalità generale dell'ente comunale costi propri del servizio secondo una logica non contemplata nei principi ispiratori della riforma operata con il c.d. "Decreto Ronchi" con conseguente necessità di ripianare eventuali differenziali finanziari nell'ambito del bilancio comunale; andrà pertanto evitato, per quanto possibile in una logica di previsione-programmazione, che si verifichino nel bilancio 2011 squilibri finanziari sul bilancio del Comune di Fano determinati dal differenziale tra importo su cui calcolare la tariffa ed effettivo riscosso;

Considerato che per ottenere l'obiettivo sopra enunciato si può far riferimento alla voce del piano finanziario secondo il DPR n.158/1999 applicativo della Legge n.22/1997 denominata "COSTI COMUNI DIVERSI" appostando sulla stessa, per l'anno 2011, una somma che si ritiene prudentemente stimata in euro 700.000,00; tale modalità appare complessivamente più consona in relazione ai principi di buon andamento dell'attività amministrativa generalmente intesa tenuto conto della normativa contabile degli enti locali; tutto ciò al fine di ottenere la maggiore congruenza possibile -per competenza- dei piani finanziari con i bilanci comunali nella loro evoluzione evitando significativi scostamenti di gestione peraltro difficilmente comprensibili dagli utenti; pertanto i soggetti che procederanno al recupero coattivo (ASET spa e poi senza soluzione di continuità ASET Holding spa) procederanno contabilizzando i relativi recuperi anche per competenza al fine di ottenere dinamicamente una corretta rappresentazione dei piani finanziari in relazione al bilancio dell'ente;

Visti i documenti istruttori predisposti dal gestore del servizio di igiene ambientale ASET spa in atti ente con p.g. n.18215 del 22/03/2011;

Ritenuto che il regime amministrativo della TIA quale tassa postula la determinazione dei relativi valori finanziari di entrata e di uscita nel bilancio dell'ente stante l'esclusiva titolarità del tributo in questione in capo al Comune di Fano;

Considerato che per motivi di trasparenza e prudenza legati ad un quadro normativo complesso incentrato su diverse normative di settore si è ritenuto di procedere con nuove modalità di riscossione della tariffa avente connotazione tributaria mediante incasso presso conto corrente di tesoreria del Comune;

Dato atto che ASET spa è comunque obbligata, per il principio di continuità amministrativa da osservarsi in relazione ai canoni di buon andamento della p.a., a procedere alla riscossione coattiva della tariffa per le annualità antecedenti alla presente deliberazione osservando che, seppur *incidenter tantum*, in tal senso si è espressa la Corte Costituzionale in relazione alla non denegata specialità del Decreto Ronchi che prevede la riscossione in capo al gestore; al riguardo si osserva inoltre che il soggetto incaricato da ASET spa (attualmente ANDREANI TRIBUTI) è stato individuato mediante gara e risulta iscritto all'albo dei concessionari per la riscossione dei tributi detenuto presso il Ministero delle Finanze; pertanto ASET spa procederà al riguardo mediante l'applicazione della conferente normativa esaminando altresì i presupposti di miglior gestione della problematica relativa all'IVA nel silenzio di ogni provvedimento del legislatore stante la diversa disciplina giuridica tra cittadini ed imprese rispetto ai principi di gestione dell'IVA;

Ritenuto di confermare il regime vincolistico in materia di personale afferente il servizio in

questione nell'ambito del più generale principio di contenimento della finanza pubblica;

Visto il D.Lgs.n.22/1997;

Visto il DPR n.158/1999;

Visto il D.Lgs.n.152/2006;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Vista la L.n.241/1990;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000;

Dirigente responsabile enti e società partecipate e SPL (Dott.Celani): in data 22/03/2011 favorevole

Dirigente responsabile Tributi (Dott.Cecchini): in data 22/03/2011 favorevole

Rag.Capo (Dott.ssa Mantoni): in data 22/03/2011 favorevole;

Visto il verbale n. 7 della IV Commissione Consiliare in data 25.3.2011;

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

- PRESENTI N. 25

- VOTANTI N. 21

- ASTENUTI N. 4 (sartini, Polidoro, Napolitano, Ferri)

- VOTI CONTRARI N. 8 (Mascarin, Benini, Omiccioli, Torriani, Valentini, Ciancamerla, Minardi, Aiudi)

- VOTI FAVOREVOLI N. 13

#### DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di confermare il recepimento relativamente alla gestione amministrativa del servizio di igiene ambientale della sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n.8313/2010 che, a seguito di sentenza della Corte Costituzionale n.238/2009, ha qualificato la TIA (tariffa di igiene ambientale ex D.Lgs.n.22/1997) quale tassa;
3. di approvare il piano finanziario TIA 2011 per complessivi euro 11.320.058,83 al lordo degli sconti e riduzioni da erogare stimati in euro 165.000,00 con l'indirizzo di gestione relativo all'aumento della raccolta differenziata come da standard di erogazione dei servizi programmati dalla precedente deliberazione n.66/2010;
4. di invitare la Giunta Comunale a determinare le tariffe di riferimento della TIA-tributo in modo da osservare il principio dell'integrale copertura dei costi tenuto conto del piano finanziario di cui alla presente deliberazione (Corte Conti Piemonte n.65/2010 – Corte Conti Lombardia n.21/2011); eventuali differenze in positivo o in negativo dovranno essere riassorbite nei piani finanziari degli anni successivi determinando dinamicamente una correlata rimodulazione delle tariffe successive in modo che eventuali oscillazioni tra costi e ricavi (esperita l'attività di lotta all'evasione) risultino comunque neutre per il bilancio comunale;
5. di stabilire che ASET spa potrà in essere ogni e più utile quanto conforme attività amministrativa al fine di procedere al recupero coattivo della TIA con particolare riguardo alle annualità per le quali avrà corso la prescrizione nell'anno 2011 in modo che non si verificino soluzioni di continuità in fase di passaggio di tali responsabilità in capo ad ASET Holding che si fissa al 1/01/2012; di dare atto che tutte le somme di competenza sino all'anno 2010 incluso restano ad integrale appannaggio di ASET spa mentre le competenze per le annualità successive saranno introitate da questo Comune che regolerà i rapporti con ASET Holding spa, per le attività di recupero, in base ad apposito contratto di servizio che sarà stipulato in relazione alla deliberazione che questo Consiglio Comunale si è già riservato di assumere come stabilito nella deliberazione consiliare n.371/2010;
6. di stabilire, in relazione ai principi del controllo analogo previsti da questo Consiglio Comunale così come trasposti nello statuto della società e nel contratto di servizio quadro, che l'eventuale aumento degli organici a tempo indeterminato attualmente occupato di ASET spa, potrà operare solo previa deliberazione della Giunta Comunale ai sensi delle vigenti norme statutarie ed ai sensi del vigente contratto di servizio; di raccomandare ad ASET spa il massimo contenimento delle dinamiche retributive e contrattuali del personale afferente il servizio in questione disponendo comunque il blocco, per il triennio 2011-2013, di ogni eventuale progressione di carriera comunque denominata ove non inderogabilmente disposta dal relativo CCNL nonché l'effettuazione di un'analisi dei profili di economicità ed efficienza del ricorso ad eventuale ed alternativo appalto di servizi complessi ed omogenei non riconducibili alla mera manodopera; andrà sempre evitato il ricorso a contratti di



lavoro subordinato a tempo determinato per la copertura di esigenze che non abbiano carattere stagionale o sostitutivo stante il combinato disposto dell'art.36 del D.Lgs.n.165/2001 ed art.23bis del D.L.112/2008 da osservarsi alla luce della qualificazione del servizio in questione quale servizio pubblico essenziale legato all'igiene e sanità pubblica (n.max. di operatori trimestrali ammissibili pari a 25 unità); di stabilire che ogni contratto decentrato dei dipendenti e dei dirigenti del servizio in questione, da stipularsi nel triennio 2011-2013, dovrà essere preventivamente deliberato dalla Giunta Comunale previa valutazione dello stesso nell'ambito del comitato di controllo sulle società partecipate;

7. di riconoscere ad ASET spa, per lo svolgimento del servizio in questione, un compenso pari ad euro 10.405.058,83 iva inclusa secondo apposito contratto che sarà stipulato dal dirigente competente in materia di enti e società partecipate anche in base al presente piano finanziario, prevedendo tra l'altro, specifiche garanzie a salvaguardia del buon andamento del servizio a fronte del pagamento delle relative fatture; di stabilire che i pagamenti saranno disposti da questo ente mediante 3 fatturazioni annue secondo accordi contrattuali da convenire anche mediante la migliore modifica di tutti i rapporti onerosi vigenti con ASET spa al fine di ottimizzare la reciproca gestione dei flussi di cassa; ASET spa provvederà anche a tutte le incombenze tecniche ed amministrative relative per la predisposizione dei ruoli ordinari e coattivi avendo cura di ottemperare alle disposizioni di servizio che fornirà in merito il dirigente comunale competente in materia di Tributi per la migliore gestione amministrativa della tassa e dei relativi proventi secondo le relative disposizioni del regolamento comunale per l'istituzione della tariffa di igiene ambientale avente connotazione tributaria;
8. di fissare in euro 764.000,00 l'importo complessivo del canone dovuto da ASET spa al Comune di Fano a titolo di indennizzo ambientale come meglio precisato in parte narrativa; ASET spa provvederà pertanto a determinare le tariffe di conferimento nella discarica di Monteschiantello in modo differenziato avendo cura di non compromettere l'attuale equilibrio TIA dovuta dai cittadini contribuenti del Comune di Fano in ragione della qualificazione di detta tariffa quale tassa e della titolarità dell'affidamento della gestione della discarica in capo a questo ente nonché per effetto dell'esercizio dei diritti dominicali su tale struttura attuati per interposizione di ASET Holding spa società *in house* di questo comune soggetta a direzione e controllo e partecipata in modo quasi totalitario;
9. di dare atto che le tariffe, aventi natura tributaria, relative al servizio di igiene ambientale saranno approvate con successiva deliberazione da parte della Giunta Comunale tenuto conto del presente provvedimento deliberativo;
10. di dare atto che il Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 dovrà recepire quanto stabilito con la presente deliberazione;
11. di stabilire che i dirigenti competenti in materia di società partecipate, servizi finanziari e tributi provvederanno ad assumere tutti gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
12. di formulare al Sindaco la direttiva, da applicare nell'ambito dell'assemblea dei soci di ASET spa, per l'erogazione dell'indennità di risultato per quanto ancora non corrisposto e per quanto sarà da corrispondere al Presidente/AD di ASET spa come di seguito indicato:
  - 40% = RECUPERO almeno 20% della mancata riscossione TIA in relazione all'anno precedente la valutazione
  - 30% = AUMENTO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO rispetto alla media del triennio precedente
  - 30% = INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA IN RELAZIONE AGLI STANDARD PROGRAMMATI CON DELIBERA CONSILIARE n.66/2010 (diminuzione ECOTASSA);
13. costituiscono allegati alla presente deliberazione:

nota ASET spa completa di allegati in atti ente con p.g.18215 del 22/03/2011;

ED Inoltre

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

- PRESENTI N. 25
- VOTANTI N. 21
- ASTENUTI N. 4 (sartini, Polidoro, Napolitano, Ferri)
- VOTI CONTRARI N. 8 (Mascarin, Benini, Omiccioli, Torriani, Valentini, Ciancamerla, Minardi, Aiudi)
- VOTI FAVOREVOLI N. 13

DELIBERA

di NON DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile in quanto non è stato raggiunto il quorum dei voti utili (N. 16)

---

Copia del presente atto viene inviato per le procedure attuative all'Ufficio Tributi e Dott. Celani

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

**Il Presidente**  
Cavalieri Francesco

**Il Segretario Generale**  
Renzi Antonietta

---

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **89** del **30/03/2011** sarà pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e diventerà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.lgs.vo n 267/2000.

Fano, lì 05/04/2011

L'incaricato dell'ufficio segreteria  
ROMAGNA CARLA

---

---



## COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino  
61032 Fano (PU) – Via S. Francesco d'Assisi, 76 c.f. E P.I. 00127440410  
tel. 0721/887240 fax 0721/887745  
Settore Servizi Finanziari - U.O. Ragioneria

Prot. 73756

**Al Dirigente del Settore 1^  
Risorse Umane e Tecnologiche**

- Sede -

**OGGETTO: verifica amministrativo – contabile al Comune di Fano effettuata dal 6 al 22 giugno 2007.**

In riferimento alla nota del 26/10/2010 prot. 72221, di cui all'oggetto, si trasmettono i chiarimenti su ciascuno dei punti oggetto di osservazione riguardanti l'operato dell'Ufficio Ragioneria:

### **Rilievo punto 21) Accertamento proventi per permessi a costruire**

In riferimento al rilievo in oggetto, si conferma quanto già chiarito da questo Ufficio con la precedente nota e cioè che le entrate accertate dei proventi per permessi a costruire nell'anno 2006 corrispondono con quelle effettivamente incassate sul conto di Tesoreria e sui conti correnti postali. A dimostrazione di quanto affermato si allega la seguente documentazione giustificativa:

- copia degli estratti conto alla data del 30.12.2006 sui conti correnti postali n.11005618 e n.14083612 (gli accreditamenti sugli stessi conti devono essere depurati ovviamente delle somme a debito per le spese di riscossione), sui quali confluiscono le riscossioni dei proventi per permessi a costruire;
- copia della nota dell'Ufficio Urbanistica di questo Ente in data 17 gennaio 2007 (Prot.n.3711 del 18.01.2007) con la quale si comunicano gli importi accreditati sui conti correnti postali a titolo di oneri di urbanizzazione al netto di alcuni errori di versamento. Da tale nota si evince che l'importo già accreditato sui conti correnti postali alla data del 30.12.2006 ammonta complessivamente ad €.260.982,16 [(€.249.815,90 - €.60,00) + (11.226,26)];
- copia conforme all'originale della Reversale n.80 del 01.02.2007 dell'importo complessivo di €.260.982,16 incassata a residui anno 2006 sull'accertamento n.188/2006;

Si fa presente che il capitolo di entrata destinato alla riscossione dei proventi per permessi a costruire evidenziava a fine 2006 la seguente situazione:

Importo assestato	€. 1.960.000,00
Importo accertato	€. 2.067.644,03

Importo riscosso	€. 1.806.661,87
Residui da riscuotere	€. 260.982,16

quindi le somme effettivamente riscosse differiscono dall'importo accertato per €260.982,16 relativo alle somme già presenti sui conti correnti postali alla data del 30.12.2006, ma che per motivi esclusivamente tecnici (difficoltà operative ad effettuare movimenti di cassa a fine anno) e' stato possibile incassare solo ad inizio 2007.

**Rilievo punto 22) Vincolo di destinazione sul 50% dei proventi da sanzioni per violazione al Codice della Strada**

Il vincolo di destinazione dei proventi da sanzione per violazione al Codice della Strada risulta rispettato come si evince dal prospetto allegato.


**Rilievo punto 24) Destinazione di una quota dell'avanzo disponibile al finanziamento di spese correnti**

In riferimento al rilievo si ribadisce quanto già affermato da questo Ufficio con la precedente nota e pertanto che la destinazione dell'avanzo disponibile e di altre entrate straordinarie finalizzate al finanziamento della spesa corrente è stata effettuata nei limiti consentiti dalla legge.

A supporto di quanto affermato si evidenzia che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per le Marche, a seguito di controllo sul rendiconto 2006 ai sensi dell'art. 1, commi 166 – 168, della L. 266/2005 (compresa tra l'altro anche la verifica degli equilibri di bilancio e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione), con nota prot. 1678 del 11/07/2008, pervenuta a questo Ente in pari data prot. 44254, comunica di non aver riscontrato fattispecie di gravi irregolarità da segnalare.

Distinti saluti.

Fano, 25 novembre 2010



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3°

SERVIZI FINANZIARI  
dott.ssa Daniela Mantoni

# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino  
Settore III° - Servizi Finanziari  
U.O.n.1 – Ragioneria

**OGGETTO: DESTINAZIONE DEL 50% DEI PROVENTI DELLE SANZIONI  
PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2006 – Risposta  
a rilievo Punto n.22 -**

## CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e succ.mm. e ii.

Articolo 208

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

**ANNO 2006**

ENTRATE:

CAPITOLO DI SPESA	DENOMINAZIONE	IMPORTO ACCERTATO
305.020	SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	1.142.210,73
305.030	RECUPERI COATTIVI DI SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVE AD ANNI PREGRESSI	410.595,36
	TOTALE	1.552.806,09

50% DELLE ENTRATE

776.403,04

SPESE:

CAPITOLO DI SPESA	DENOMINAZIONE	IMPORTO ASSESTATO	FINALITA'
1031.305	SPESE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI IN SOSTA DI INTRALCIO	25.000,00	A) Miglioramento circolazione stradale
1031.306	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA ALLA VIABILITA' E VIGILANZA ALLE SCUOLE	50.376,00	D) Interventi per la sicurezza stradale: in particolare interventi in favore degli utenti deboli
1081.204	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI -	249.916,82	A) Miglioramento circolazione stradale
1081.207	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE ED INTERVENTI MIGLIORATIVI PER LA VIABILITA' PEDONALE - ACQUISTO BENI -	25.460,74	B) Potenziamento e miglioramento segnaletica stradale
1081.303	SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI	12.541,86	A) Miglioramento circolazione stradale
1081.304	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	479.729,77	A) Miglioramento circolazione stradale
1081.308	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE ED INTERVENTI MIGLIORATIVI PER LA VIABILITA' PEDONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI-	61.199,64	B) Potenziamento e miglioramento segnaletica stradale
	TOTALE	904.224,83	



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

C.F./P.I. 00127440410

Pag.

\*\*\* REVERSALE DI INCASSO \*\*\*Nr. 80 del 01/02/2007


Esercizio	Codice Meccanografico	Voce Economica	Titolo	Categoria	Risorsa	Conto	Tipo Finanziamento
2007	1030120	00	I	03	0120	01 LIBERO FRUTTIFERO	

Gestione	Stanziamiento	Reversali Emesse	Reversale Attuale	Disponibilità
RESIDUO	260.982,16	0,00	260.982,16	0,00
Voce di bilancio <b>0120.010.01</b>	CONTRIBUTI PER PERMESSI A COSTRUIRE (ART.11 E 16 DPR 380/2001). 2006 113			Ex Progr.Peg
<b>ACCERTAMENTO</b>				
Numero	Causale	Atto di assunzione		
		Nr. Determina	Data Atto	
2006 188.000.00.00.00	2006 -CCP 11005618 PRELEV. DI PERMESSI A COSTRUIRE.	0		

Il Tesoriere comunale presso la Cassa di Risparmio di Fano S.p.a. riscuoterà dai soggetti sottoelencati la somma di € **260.982,16**  
diconsi Euro : **duecentosessantamilanovecentottantadue/16**

Prog.	ELENCO CREDITORI	Importo
	125429 TESORIERE COMUNALE  piazza XX settembre SNC 61032 FANO P.iva/C.F.:	
		<b>VEDI - ALLEGATO AL DOC. 81</b>
1	CCP 11005618 SALDO AL 30.12.06 PRELEV. PERMESSI A COSTRUIRE Codice SIOPE: <del>1399</del> - Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 1302 - entrate derivanti dalle concessioni edilizie	249.755,90
		- 2 MAR. 2007
2	CCP 14083612 SALDO AL 30.12.06 PRELEV. DI PERMESSI A COSTRUIRE . Codice SIOPE: <del>1399</del> - Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 1302 - entrate derivanti dalle concessioni edilizie	11.226,26
		- 2 MAR. 2007
	Totale Creditore	260.982,16
		<b>VEDI - ALLEGATO ALLA REV. 85</b>

6145 - CARIFANO S.p.A.  
- 2 MAR. 2007  
Sede Cassa di Risparmio



L'addetto  
(Rag. Egisto Vitali)

La responsabile del procedimento  
(Dott.ssa Egrina Rovinelli)

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott. Gaetano Sivaldi)



**COMUNE DI FANO**  
**SETTORE URBANISTICA**  
**Ufficio Edilizia Privata**

GENNAIO  
FANO, 17 2007

AL SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO RAGIONERIA  
SEDE

10 GEN. 2007

P.G. n. 3411

**OGGETTO: Prospetto dei versamenti effettuati per oneri di urbanizzazione su Concessioni Edilizie, condono edilizio e diritti di segreteria.**

Per i successivi provvedimenti di competenza, si comunica che nel periodo sotto indicato sono stati riscossi i seguenti compensi, ricavati dagli estratti conto alla data del 31/12/2006:

**C/C 11005618 – oneri di urbanizzazione su Concessioni Edilizie e condono edilizio:**

**importo accreditato dal 01/12/06 al 31/12/06: € 249.815,90**

**C/C 14083612 – diritti di segreteria:**

**importo accreditato dal 01/12/06 al 31/12/06: € 17.845,30 di cui € 3.000 relativi al CONDONO EDILIZIO 2004**


Si fa presente che il versamento di € 60 erroneamente versato sul C/C n. 11005618 trattandosi del pagamento di **diritti di segreteria**, va invece accreditato sul C/C n.14083612 e che il versamento di € **11.226,26** erroneamente versato sul C/C n. 14083612 trattandosi del pagamento di **oneri di urbanizzazione**, va invece accreditato sul C/C n. 11005618.

**Distinti saluti.**

/em

IL FUNZIONARIO A.P.O.

Ing. Marco Martinelli



**RENDICONTAZIONI GIORNALIERE / MOVIMENTI / Riepilogo Movimenti**

Conto di riferimento: 07601 03200 14083612 CC EUR [DIR.SEGRET.URBANIS.]

data inizio periodo: 1/12/2006 data fine periodo: 30/12/2006

Abi Cab N°Conto: 07601 03200 14083612

Tipo: CC

Divisa: EUR

Data primo movimento: 01/12/2006

Saldo Iniziale: 3.482,38

Data ultimo movimento: 30/12/2006

Saldo Finale: 17.910,80

Dettagli	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione	Rif. Cliente
	30/12/2006	30/12/2006	1,04	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	30/12/2006	03/01/2007	-	500,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	30/12/2006	04/01/2007	-	200,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	29/12/2006	29/12/2006	1,82	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	29/12/2006	02/01/2007	-	11.586,26	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	29/12/2006	29/12/2006	-	120,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	29/12/2006	03/01/2007	-	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	28/12/2006	28/12/2006	2,86	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	28/12/2006	28/12/2006	-	772,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	28/12/2006	29/12/2006	-	171,65	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-

Pagina 1/6 &gt;&gt;

Esequi nuova ricerca

**RENDICONTAZIONI GIORNALIERE / MOVIMENTI / Riepilogo Movimenti**

Conto di riferimento: 07601 03200 14083612 CC EUR [DIR.SEGRET.URBANIS.]

data inizio periodo: 1/12/2006 data fine periodo: 30/12/2006

Abi Cab N°Conto: 07601 03200 14083612

Tipo: CC

Divisa: EUR

Data primo movimento: 01/12/2006

Saldo Iniziale: 3.482,38

Data ultimo movimento: 30/12/2006

Saldo Finale: 17.910,80

Dettagli	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione	Rif. Cliente
	23/12/2006	23/12/2006	0,78	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	23/12/2006	27/12/2006	-	400,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	23/12/2006	28/12/2006	-	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	22/12/2006	22/12/2006	0,78	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	22/12/2006	21/12/2006	-	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	22/12/2006	22/12/2006	-	51,65	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	22/12/2006	27/12/2006	-	30,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	20/12/2006	20/12/2006	0,52	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	20/12/2006	22/12/2006	-	120,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	19/12/2006	19/12/2006	0,26	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-

« Pagina 2/6 »

Esegui nuova ricerca

**RENDICONTAZIONI GIORNALIERE / MOVIMENTI / Riepilogo Movimenti**

Conto di riferimento: 07601 03200 14083612 CC EUR [DIR.SEGRET.URBANIS.]

data inizio periodo: 1/12/2006 data fine periodo: 30/12/2006

Abi Cab N°Conto: 07601 03200 14083612

Tipo: CC

Divisa: EUR

Data primo movimento: 01/12/2006

Saldo Iniziale: 3.482,38

Data ultimo movimento: 30/12/2006

Saldo Finale: 17.910,80

Dettagli	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione	Rif. Cliente
	19/12/2006	19/12/2006	0,26	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	19/12/2006	20/12/2006	-	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	19/12/2006	21/12/2006	-	51,65	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	16/12/2006	16/12/2006	2,34	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	16/12/2006	20/12/2006	-	280,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	16/12/2006	19/12/2006	-	171,65	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	16/12/2006	18/12/2006	-	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	15/12/2006	15/12/2006	0,52	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	15/12/2006	18/12/2006	-	200,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	15/12/2006	19/12/2006	-	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-

« Pagina 3/6 »

Esegui nuova ricerca

**RENDICONTAZIONI GIORNALIERE / MOVIMENTI / Riepilogo Movimenti**

Conto di riferimento: 07601 03200 14083612 CC EUR [DIR.SEGRET.URBANIS.]

data inizio periodo: 1/12/2006 data fine periodo: 30/12/2006

Abi Cab N°Conto: 07601 03200 14083612

Tipo: CC

Divisa: EUR

Data primo movimento: 01/12/2006

Saldo Iniziale: 3.482,38

Data ultimo movimento: 30/12/2006

Saldo Finale: 17.910,80

Dettagli	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione	Rif. Cliente
	14/12/2006	30/11/2006	15,00	-	50	TENUTA CONTO	-
	14/12/2006	14/12/2006	0,26	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	14/12/2006	18/12/2006	-	10,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	13/12/2006	13/12/2006	0,26	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	13/12/2006	15/12/2006	-	200,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	12/12/2006	12/12/2006	1,56	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	12/12/2006	13/12/2006	-	320,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	12/12/2006	14/12/2006	-	120,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	12/12/2006	12/12/2006	-	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	09/12/2006	09/12/2006	0,26	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-

« Pagina 4/6 »

Esegui nuova ricerca

**RENDICONTAZIONI GIORNALIERE / MOVIMENTI / Riepilogo Movimenti**

Conto di riferimento: 07601 03200 14083612 CC EUR [DIR.SEGRET.URBANIS.]

data inizio periodo: 1/12/2006 data fine periodo: 30/12/2006

Abi Cab N°Conto: 07601 03200 14083612

Tipo: CC

Divisa: EUR

Data primo movimento: 01/12/2006

Saldo Iniziale: 3.482,38

Data ultimo movimento: 30/12/2006

Saldo Finale: 17.910,80

Dettagli	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione	Rif. Cliente
	09/12/2006	12/12/2006	-	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	07/12/2006	04/12/2006	3.382,38	-	13	ASSEGNO POSTALE	-
	07/12/2006	07/12/2006	0,78	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	07/12/2006	12/12/2006	-	200,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	07/12/2006	11/12/2006	-	120,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	06/12/2006	06/12/2006	0,26	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	06/12/2006	11/12/2006	-	200,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	05/12/2006	05/12/2006	1,04	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	05/12/2006	07/12/2006	-	165,49	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	04/12/2006	04/12/2006	1,56	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-

&lt;&lt; Pagina 5/6 &gt;&gt;

Esequi nuova ricerca



**RENDICONTAZIONI GIORNALIERE / MOVIMENTI / Riepilogo Movimenti**

Conto di riferimento: 07601 03200 14083612 CC EUR [DIR.SEGRET.URBANIS.]

data inizio periodo: 1/12/2006 data fine periodo: 30/12/2006

Abi Cab N°Conto: 07601 03200 14083612

Tipo: CC

Divisa: EUR

Data primo movimento: 01/12/2006

Saldo Iniziale: 3.482,38

Data ultimo movimento: 30/12/2006

Saldo Finale: 17.910,80

Dettagli	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione	Rif. Cliente
	04/12/2006	06/12/2006	-	461,65	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	02/12/2006	02/12/2006	0,26	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	02/12/2006	05/12/2006	-	350,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	01/12/2006	01/12/2006	2,08	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	01/12/2006	04/12/2006	-	543,30	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	01/12/2006	05/12/2006	-	20,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-

« Pagina 6/6

Esegui nuova ricerca

*gere 34.50*



**RENDICONTAZIONI GIORNALIERE / MOVIMENTI / Riepilogo Movimenti**

Conto di riferimento: 07601 03200 11005618 CC EUR [COMUNE FANO ONERI DI]

data inizio periodo: 1/12/2006 data fine periodo: 30/12/2006

Abi Cab N°Conto: 07601 03200 11005618

Tipo: CC

Divisa: EUR

Data primo movimento: 01/12/2006

Saldo Iniziale: 40.731,05

Data ultimo movimento: 30/12/2006

Saldo Finale: 249.888,00

Dettagli	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione	Rif. Cliente
	30/12/2006	30/12/2006	0,60	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	30/12/2006	04/01/2007	-	5.455,87	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	30/12/2006	03/01/2007	-	2.653,56	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	29/12/2006	29/12/2006	2,10	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	29/12/2006	02/01/2007	-	9.029,65	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	29/12/2006	03/01/2007	-	8.881,64	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	29/12/2006	29/12/2006	-	2.447,41	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	28/12/2006	28/12/2006	0,60	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	28/12/2006	28/12/2006	-	7.640,44	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	28/12/2006	29/12/2006	-	3.210,90	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-

Pagina 1/5 >>

Esegui nuova ricerca



**RENDICONTAZIONI GIORNALIERE / MOVIMENTI / Riepilogo Movimenti**

Conto di riferimento: 07601 03200 11005618 CC EUR [COMUNE FANO ONERI DI]

data inizio periodo: 1/12/2006 data fine periodo: 30/12/2006

Abi Cab N°Conto: 07601 03200 11005618

Tipo: CC

Divisa: EUR

Data primo movimento: 01/12/2006

Saldo Iniziale: 40.731,05

Data ultimo movimento: 30/12/2006

Saldo Finale: 249.888,00

Dettagli	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione	Rif. Cliente
	23/12/2006	23/12/2006	0,90	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	23/12/2006	27/12/2006	-	55.513,34	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	23/12/2006	28/12/2006	-	593,74	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	22/12/2006	22/12/2006	0,30	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	22/12/2006	22/12/2006	-	60,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	20/12/2006	20/12/2006	0,60	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	20/12/2006	21/12/2006	-	10.554,39	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	19/12/2006	19/12/2006	1,20	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	19/12/2006	21/12/2006	-	3.302,60	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	19/12/2006	20/12/2006	-	90,14	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-

« Pagina 2/5 »

Esegui nuova ricerca



**RENDICONTAZIONI GIORNALIERE / MOVIMENTI / Riepilogo Movimenti**

Conto di riferimento: 07601 03200 11005618 CC EUR [COMUNE FANO ONERI DI]

data inizio periodo: 1/12/2006 data fine periodo: 30/12/2006

Abi Cab N°Conto: 07601 03200 11005618

Tipo: CC

Divisa: EUR

Data primo movimento: 01/12/2006

Saldo Iniziale: 40.731,05

Data ultimo movimento: 30/12/2006

Saldo Finale: 249.888,00

Dettagli	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione	Rif. Cliente
	16/12/2006	16/12/2006	0,60	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	16/12/2006	20/12/2006	-	858,54	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	16/12/2006	19/12/2006	-	204,74	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	15/12/2006	15/12/2006	1,20	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	15/12/2006	18/12/2006	-	7.078,24	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	15/12/2006	19/12/2006	-	2.697,70	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	14/12/2006	30/11/2006	15,00	-	50	TENUTA CONTO	-
	14/12/2006	14/12/2006	0,30	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	14/12/2006	15/12/2006	-	181,44	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	13/12/2006	13/12/2006	0,30	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-

<< Pagina 3/5 >>

Esegui nuova ricerca



**RENDICONTAZIONI GIORNALIERE / MOVIMENTI / Riepilogo Movimenti**

Conto di riferimento: 07601 03200 11005618 CC EUR [COMUNE FANO ONERI DI]

data inizio periodo: 1/12/2006 data fine periodo: 30/12/2006

Abi Cab N°Conto: 07601 03200 11005618

Tipo: CC

Divisa: EUR

Data primo movimento: 01/12/2006

Saldo Iniziale: 40.731,05

Data ultimo movimento: 30/12/2006

Saldo Finale: 249.888,00

Dettagli	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione	Rif. Cliente
	13/12/2006	15/12/2006	-	1.172,51	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	12/12/2006	12/12/2006	0,90	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	12/12/2006	14/12/2006	-	3.771,61	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	12/12/2006	13/12/2006	-	2.150,55	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	09/12/2006	09/12/2006	0,60	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	09/12/2006	13/12/2006	-	3.832,02	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	07/12/2006	04/12/2006	40.631,05	-	13	ASSEGNO POSTALE	-
	07/12/2006	07/12/2006	0,60	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	07/12/2006	11/12/2006	-	2.538,09	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	06/12/2006	06/12/2006	0,90	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-

<< Pagina 4/5 >>

Esegui nuova ricerca

**RENDICONTAZIONI GIORNALIERE / MOVIMENTI / Riepilogo Movimenti**

Conto di riferimento: 07601 03200 11005618 CC EUR [COMUNE FANO ONERI DI]

data inizio periodo: 1/12/2006 data fine periodo: 30/12/2006

Abi Cab N°Conto: 07601 03200 11005618

Tipo: CC

Divisa: EUR

Data primo movimento: 01/12/2006 Saldo Iniziale: 40.731,05

Data ultimo movimento: 30/12/2006 Saldo Finale: 249.888,00

Dettagli	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione	Rif. Cliente
	06/12/2006	11/12/2006	-	39.704,26	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	02/12/2006	02/12/2006	0,60	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	02/12/2006	05/12/2006	-	64.550,65	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-
	01/12/2006	01/12/2006	0,60	-	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETT	-
	01/12/2006	05/12/2006	-	11.641,87	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C	-

&lt;&lt; Pagina 5/5

Esegui nuova ricerca

*[Handwritten signature]* 27,90